

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 dicembre 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2008, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9, come sostituito dall'art. 13, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, in materia di sinistri stradali con fauna selvatica.» Pag. 3

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2008, n. 13/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 27 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).» Pag. 4

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2008, n. 34.

Costituzione e funzionamento del collegio di garanzia Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 35/R.

Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R «Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»)» Pag. 8

REGOLAMENTO REGIONALE 16 giugno 2008, n. 36.

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Pag. 9

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2008, n. 4.

Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura Pag. 10

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 5.

Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio Pag. 14

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 6.

Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia Pag. 16

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2008, n. 7.

Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari Pag. 20

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2008, n. 8.

Partecipazione della Regione alla fondazione «Cinema per Roma» Pag. 28

REGOLAMENTO REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche. Disposizione transitoria Pag. 29

REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 2008, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 (regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche Pag. 30

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2008, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9, come sostituito dall'art. 13, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, in materia di sinistri stradali con fauna selvatica.»

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 17 luglio 2008)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visto l'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9, come modificato dall'art. 13, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9;

Visto il regolamento regionale 11 giugno 2001, n. 7/R.;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 41-9205 del 14 luglio 2008;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri generali per la ripartizione tra le province del fondo regionale di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungueolata di cui all'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9, come sostituito dall'art. 13, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, nonché le modalità per la presentazione delle istanze di accesso al suddetto fondo.

Art. 2.

Definizioni

1. Si definisce sinistro stradale l'evento accidentale che vede coinvolti veicoli idonei alla circolazione su strada ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini dell'accesso al fondo di solidarietà, l'espressione «fauna selvatica» causativa di incidenti stradali di cui all'art. 4 della legge regionale n. 9/2000 è da intendersi riferita alle specie dei soli ungulati selvatici.

Art. 3.

Requisiti del veicolo

1. Possono accedere al fondo i veicoli di proprietà del soggetto, in regola con il pagamento della tassa automobilistica a favore della Regione Piemonte, o immatricolati nella regione stessa.

2. Per l'identificazione di tali veicoli si fa riferimento alla documentazione attestante il luogo di immatricolazione.

Art. 4.

Localizzazione del sinistro

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano in favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali causati da fauna selvatica su tutte le strade statali, regionali, provinciali e comunali presenti su tutto il territorio regionale ad esclusione delle strade private, di quelle a gestione privata o date in concessione (autostrade, tangenziali, ecc.).

Art. 5.

Contributo

1. Sono ammessi al fondo di solidarietà esclusivamente i danni al veicolo per le conseguenze dirette ed esclusive del sinistro.

2. Qualora non esistano elementi per procedere al contributo, la provincia oppone diniego, motivandone le ragioni.

Art. 6.

Ripartizione tra le province del fondo di solidarietà regionale

1. L'ammontare del fondo di cui al capitolo di spesa istituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 9/2000, come sostituito dall'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 9/2007, è determinato annualmente dalla Regione in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale.

2. Il predetto fondo è ripartito tra le province sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione autonomie locali ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

Art. 7.

Liquidazione dei fondi ripartiti

1. L'ammontare del contributo è definito annualmente (anno solare) dalle province in percentuale, ed è calcolato sulla base del fondo disponibile e dell'ammontare complessivo dei danni accertati.

2. Il limite massimo di contributo per danni materiali per singolo sinistro è definito in misura non superiore a 10.000 euro o del valore commerciale del veicolo in caso di rottamazione e cancellazione dal P.R.A.

3. Nulla è dovuto per danni di importo uguale o inferiore a 200 euro.

4. Le province ricevono ed istruiscono le istanze di contributo, accertano il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti dal presente regolamento, determinano l'ammontare del danno da ammettere a contributo e provvedono alla successiva liquidazione entro i limiti del fondo annuale conferito dalla Regione.

5. Entro il mese di febbraio di ogni anno, le province trasmettono alla Regione le risultanze della propria attività e di quanto liquidato ai beneficiari nell'anno precedente.

6. Le eventuali economie realizzate in sede di liquidazione del contributo sono destinate dalle province agli interventi di prevenzione e di controllo della fauna di cui all'art. 29 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 8.

Attività delle province

1. Le province al fine dell'equa ripartizione del contributo fra i soggetti coinvolti in sinistri stradali causati dagli ungulati provvedono a dotarsi dell'organizzazione necessaria, anche avvalendosi di personale esterno esperto nella stima dei danni, per assicurare la ricezione delle istanze di sinistro, l'istruttoria delle relative pratiche e l'erogazione del contributo agli aventi diritto.

Art. 9.

Accesso al fondo di solidarietà

1. L'accesso al fondo di solidarietà può essere ammesso solo in presenza di prova inconfutabile della causa del sinistro e quindi del ritrovamento in prossimità dell'evento dell'animale morto o ferito coinvolto nel sinistro stradale, accertato con verbale redatto dai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, che espletano servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della provincia o da personale dell'Azienda sanitaria locale (ASL) incaricato della vigilanza, intervenuti sul luogo del sinistro.

2. Nel caso di mancato ritrovamento dell'animale morto o ferito in prossimità del luogo dell'evento, fermo restando il requisito di impatto tra l'autoveicolo e l'animale, per accedere al fondo di solidarietà è necessario che dal verbale, redatto dai soggetti di cui al comma 1, si evinca con certezza il nesso causale dell'evento.

Art. 10.

Presentazione dell'istanza di accesso al fondo di solidarietà

1. Le province provvedono a fornire idonea comunicazione ai cittadini ed agli altri soggetti interessati (comuni, comunità montane, prefetture e forze dell'ordine, ecc.) della possibilità di accedere, ai sensi della legge regionale n. 9/2000, al fondo di solidarietà per il ristoro, anche parziale, dei danni patiti in seguito al coinvolgimento in un sinistro stradale con esemplari di fauna selvatica ungulata.

2. Ai fini di cui al presente regolamento, il proprietario di veicolo coinvolto in un incidente stradale causato dagli ungulati deve presentare, entro trenta giorni dall'evento, istanza di richiesta di accesso al fondo di solidarietà alla provincia territorialmente competente, utilizzando la modulistica dalla stessa predisposta.

3. All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità:

a) copia del verbale redatto dai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 360/1993, che espletano servizi di polizia stradale o dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della provincia o da un funzionario dell'ASL;

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il riconoscimento da parte della provincia del contributo nella quantità e nei termini previsti dal presente regolamento costituisce rinuncia al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo da parte del sinistrato nei confronti della Regione e della provincia;

c) preventivo di spesa per i danni materiali al veicolo.

4. Qualora per la gravità dell'evento i soggetti di cui al comma 3, lettera a), non possano fornire copia del verbale entro i trenta giorni dall'evento, l'interessato produce, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva attestante l'impedimento a presentare copia del verbale. In tal caso il termine di cui al comma 2 viene sospeso, con l'obbligo da parte dell'interessato di produrre copia del verbale entro i quindici giorni dalla sua ricezione.

5. Non sono prese in considerazione istanze incomplete o presentate fuori termine.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Sono ammessi alle procedure di istanza di accesso al fondo di solidarietà di cui all'art. 4 della legge regionale n. 9/2000, come sostituito dall'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 9/2007, i soggetti coinvolti in sinistri causati da fauna selvatica avvenuti successivamente alla data del 30 novembre 2007, secondo le modalità applicative previste dal medesimo articolo, comma 4.

Art. 12.

Abrogazione

1. Il regolamento regionale 11 giugno 2001, n. 7/R, è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 14 luglio 2008.

BRESSO

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2008, n. 13/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 27 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 2008)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 38-9364 del 1° agosto 2008;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 27 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), individua e disciplina le ulteriori fattispecie alle quali, nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione Piemonte, sono applicati gli istituti della dichiarazione di inizio di attività o del silenzio assenso, secondo i principi contenuti negli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificati dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

2. Sono, altresì, individuati i casi in cui trova applicazione la riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi.

Art. 2.

Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina gli istituti di semplificazione amministrativa indicati all'art. 1, al fine di:

- ridurre il numero delle fasi procedurali;
- regolare in modo uniforme i procedimenti dello stesso tipo di competenza di strutture regionali diverse;
- ridurre i termini per la conclusione dei procedimenti;
- facilitare il funzionamento dei processi, sotto il profilo organizzativo.

Art. 3.

Elenco dei procedimenti semplificati

1. La dichiarazione di inizio attività si applica ai seguenti procedimenti amministrativi:

a) autorizzazione per la commercializzazione, distribuzione e vendita di GPL in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite auto-cisterne (articoli 2, comma 1, lettera b), 3, 8, 9, 13 e 14 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128);

b) autorizzazione per l'abilitazione a centro autorizzato di assistenza agricola (d.g.r. n. 43-3954 del 17 settembre 2001).

2. Il silenzio assenso si applica ai seguenti procedimenti amministrativi:

a) autorizzazione preventiva per rilascio concessioni edilizie per insediamenti commerciali (art. 26 legge regionale n. 56/1977 e decreto del consiglio regionale n. 703-15162 del 12 ottobre 1993);

b) presa d'atto sostituzione del direttore concessionario di azienda faunistico-venatoria e agri-turistico-venatoria (articoli 9 e 26 d.g.r. n. 15-11925 dell'8 marzo 2004).

3. La riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi si applica, con le modalità di cui all'art. 8, ai seguenti procedimenti regionali:

a) autorizzazione per la gestione di una stazione di monta naturale pubblica o privata (d.g.r. n. 16-11162 del 1° dicembre 2003);

b) autorizzazione per la gestione di una stazione di inseminazione artificiale equina (d.g.r. n. 16-11162 del 1° dicembre 2003);

c) autorizzazione per la gestione di un centro di produzione di materiale seminale (d.g.r. n. 16-11162 del 1° dicembre 2003);

d) autorizzazione per la gestione di un recapito per la vendita di materiale seminale o di embrione (d.g.r. n. 16-11162 del 1° dicembre 2003);

e) autorizzazione per la gestione di un gruppo di raccolta di embrioni (d.g.r. n. 16-11162 del 1° dicembre 2003);

f) autorizzazione per la gestione di un centro di produzione di embrioni (d.g.r. n. 16-11162 del 1° dicembre 2003);

g) autorizzazioni alla raccolta di materiale seminale di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione direttamente in azienda (d.g.r. n. 16-11162 del 1° dicembre 2003);

h) autorizzazioni a veterinari ed operatori pratici di inseminazione artificiale per effettuare fecondazioni artificiali (d.g.r. n. 16-11162 del 1° dicembre 2003).

4. Per quanto non espressamente disciplinato dagli articoli 4, 5, 6 e 7 si rinvia agli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990, come da ultimo modificati dalla legge n. 80/2005,

Art. 4.

Autorizzazione per la commercializzazione, distribuzione e vendita di GPL in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 8, 9, 13 e 14 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'art. 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239), il soggetto interessato dichiara, alla struttura regionale competente a rilasciare l'autorizzazione, il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alle disposizioni richiamate.

Art. 5.

Autorizzazione per l'abilitazione a centro autorizzato di assistenza agricola

1. Ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), le società richiedenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dichiarano il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nel decreto medesimo.

Art. 6.

Autorizzazione preventiva per rilascio concessioni edilizie per insediamenti commerciali

1. Nel procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 26 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificato dall'art. 7 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, e dalla deliberazione del consiglio regionale del 12 ottobre 1993, n. 703-15162, decorsi centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza alla struttura regionale competente, il silenzio dell'amministrazione equivale al provvedimento di accoglimento dell'istanza medesima.

Art. 7.

Presa d'atto sostituzione del direttore concessionario in azienda faunistico-venatoria

1. Ai fini della presa d'atto di cui agli articoli 9 e 26 della d.g.r. n. 15-11925 dell'8 marzo 2004, si applica il silenzio assenso decorsi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta nomina del nuovo direttore da parte degli organi competenti dell'azienda faunistico-venatoria e agri-turistico-venatoria.

Art. 8.

Riduzione dei termini

1. È ridotto il termine da sei mesi a novanta giorni nel seguente procedimento:

a) presa d'atto sostituzione del direttore concessionario di azienda faunistico-venatoria e agri-turistico-venatoria (d.g.r. n. 15-11925 dell'8 marzo 2004).

2. È ridotto il termine da trenta a quindici giorni nei seguenti procedimenti amministrativi:

a) autorizzazione per la gestione di una stazione di monta naturale pubblica o privata (d.g.r. n. 16-11162 del 1° dicembre 2003);

b) autorizzazione per la gestione di una stazione di inseminazione artificiale equina (d.g.r. n. 16-11162 del 1° dicembre 2003);

c) autorizzazioni a veterinari ed operatori pratici di inseminazione artificiale per effettuare fecondazioni artificiali (d.g.r. n. 16-11162 del 1° dicembre 2003).

3. È ridotto il termine da sessanta a trenta giorni nei seguenti procedimenti amministrativi:

a) autorizzazione per la gestione di un recapito per la vendita di materiale seminale o di embrioni (d.g.r. n. 16-11162 del 1° dicembre 2003);

b) autorizzazione per la gestione di un centro di produzione materiale seminale (d.g.r. n. 16-11162 del 1° dicembre 2003);

c) autorizzazione per la gestione di un gruppo di raccolta di embrioni (d.g.r. n. 16-11162 del 1° dicembre 2003);

d) autorizzazione per la gestione di un centro di produzione di embrioni (d.g.r. n. 16-11162 del 1° dicembre 2003);

e) autorizzazione alla raccolta di materiale seminale di razze autoctone e di tipo etnici a limitata diffusione direttamente in azienda (d.g.r. n. 16-11162 del 1° dicembre 2003).

Art. 9.

Norma di coordinamento

1. Ai fini del coordinamento delle disposizioni relative ai procedimenti oggetto del presente regolamento, la giunta regionale provvede ad adeguare le proprie deliberazioni come individuate agli articoli 3, 7 e 8.

Art. 10.

Norma finale

1. Restano confermati i casi di dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso già individuati da precedenti provvedimenti amministrativi.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 1° agosto 2008

BRESSO

08R0503

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2008, n. 34.

Costituzione e funzionamento del collegio di garanzia.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 dell'11 giugno 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

COLLEGIO DI GARANZIA

Art. 1.

Costituzione e sede

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 57 dello statuto, disciplina la costituzione ed il funzionamento del collegio di garanzia, di seguito denominato collegio.

2. Il collegio è organo ausiliario della Regione a supporto delle funzioni degli organi regionali inerenti all'attuazione dello statuto ed a garanzia del rispetto delle norme, dei principi e delle finalità in esso sanciti.

3. Il collegio svolge le funzioni ad esso attribuite dallo statuto in autonomia e indipendenza, secondo le disposizioni della presente legge e del proprio regolamento interno.

4. Il collegio ha sede presso il consiglio regionale.

Art. 2.

Composizione e modalità di nomina

1. Ciascun componente del collegio è nominato dal consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

2. Il collegio è composto di sette componenti, di cui uno nominato fra tre designati dal consiglio delle autonomie locali, individuati all'interno delle seguenti categorie:

a) professori universitari ordinari di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico;

b) magistrati a riposo della giurisdizione ordinaria e delle giurisdizioni amministrative o ex componenti della Corte costituzionale;

c) avvocati, anche di avvocature di enti pubblici, con almeno quindici anni di esercizio effettivo della professione con particolare esperienza nell'ambito costituzionale o amministrativo;

d) ex dirigenti dell'amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza.

3. Deve necessariamente essere nominato nel collegio almeno un componente di ciascuna categoria di cui al comma 2.

4. La presentazione delle candidature ai fini della nomina è effettuata ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

5. Non si applicano le norme inerenti l'obbligo di osservanza delle direttive previste per i soggetti nominati dalla Regione.

Art. 3.

Durata in carica

1. Ciascun componente del collegio dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.

2. Il componente del collegio cessa dall'esercizio delle sue funzioni alla scadenza della carica.

3. In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente del collegio, il consiglio regionale nomina il nuovo componente ai sensi dell'art. 2. Il nuovo componente dura in carica per sei anni.

Art. 4.

Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

1. Ai componenti del collegio si applicano, per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, le norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa sui consiglieri regionali.

2. Le cause di incompatibilità, anche sopraggiunte, comportano la decadenza dalla carica.

3. Il componente assente ingiustificato dalle sedute dell'organo per tre volte consecutive decade dalla carica.

4. Spetta al collegio l'accertamento delle cause di incompatibilità, impedimento permanente e decadenza dei propri componenti.

Art. 5.

Presidente e vicepresidente

1. Il collegio elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, con separate votazioni e a maggioranza dei suoi componenti, il presidente ed il vicepresidente.

2. Il presidente ed il vicepresidente durano in tali cariche per tre anni e possono essere riconfermati, fermo restando il limite della durata della carica di cui all'art. 3.

3. Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di impedimento, secondo quanto previsto dal regolamento interno del collegio.

4. La prima seduta del collegio è convocata dal componente più anziano per età.

TITOLO II

FUNZIONI

Capo I

VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLO STATUTO

Art. 6.

Oggetto della verifica

1. Il collegio valuta la conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti della Regione.

2. Il collegio esprime il proprio giudizio sulle leggi ed i regolamenti dopo la loro approvazione e prima della loro entrata in vigore.

Art. 7.

Procedimento della verifica

1. Il giudizio sulla conformità delle fonti regionali allo statuto è espresso su richiesta del presidente della giunta, del presidente del consiglio, di almeno tre presidenti di gruppi consiliari, di almeno un quinto dei consiglieri regionali nonché del presidente del consiglio delle autonomie locali, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza dello stesso consiglio, quando riguardi la presunta violazione delle disposizioni statutarie in materia di enti locali.

2. La richiesta, in forma scritta e motivata, è presentata al presidente del collegio entro sette giorni dall'approvazione della delibera legislativa o della delibera regolamentare, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Per gli atti di cui è dichiarata l'urgenza il termine è ridotto a tre giorni.

3. Fino alla scadenza del termine del comma 2 o fino alla conclusione del procedimento relativo al giudizio del collegio:

a) il presidente del consiglio sospende la trasmissione della delibera legislativa o della delibera regolamentare di competenza del consiglio al presidente della giunta ai fini, rispettivamente, della promulgazione o della emanazione;

b) il presidente della giunta sospende l'emanazione dei regolamenti di competenza della giunta.

4. Il collegio, valutata preliminarmente la non manifesta infondatezza della richiesta, esprime il proprio giudizio e lo trasmette al soggetto richiedente entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il termine per l'espressione e la trasmissione del giudizio è abbreviato a dieci giorni per le leggi o i regolamenti di cui è dichiarata l'urgenza.

5. Nel giudizio del collegio è indicato se la decisione è stata assunta all'unanimità o a maggioranza.

6. Il giudizio del collegio è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

7. Trascorso il termine di cui al comma 4 senza che il collegio abbia trasmesso il giudizio o qualora il collegio si sia espresso dichiarando la conformità allo statuto dell'atto esaminato:

a) il presidente del consiglio trasmette la delibera legislativa o la delibera regolamentare di competenza del consiglio al presidente della giunta regionale ai fini, rispettivamente, della promulgazione o dell'emanazione;

b) il presidente della giunta emana il regolamento di competenza della giunta.

Art. 8.

Effetti del giudizio di non conformità statutaria di un atto normativo del consiglio

1. Nel caso in cui il collegio ritenga non conforme allo statuto un atto normativo approvato dal consiglio regionale, il presidente del consiglio assegna nuovamente tale atto alla commissione consiliare competente perché, nella prima seduta successiva, lo riesami limitatamente alle parti oggetto del giudizio di non conformità e ne riferisca al consiglio entro trenta giorni. Per gli atti di cui è dichiarata l'urgenza il termine è ridotto a quindici giorni.

2. Il consiglio riesamina l'atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto del giudizio di non conformità statutaria ed esprime voto finale sull'intero atto. Sono proponibili solo emendamenti o proposte di modifiche direttamente connessi alle parti in discussione.

Art. 9.

Effetti del giudizio di non conformità statutaria di un atto normativo della giunta

1. Nel caso in cui il collegio ritenga non conforme allo statuto un atto normativo approvato dalla giunta, quest'ultima delibera nuovamente l'atto in questione, che può essere modificato limitatamente alle parti oggetto del giudizio di non conformità statutaria.

2. La nuova deliberazione non è soggetta alla procedura di parere obbligatorio del consiglio.

Art. 10.

Motivazione

1. Qualora il consiglio o la giunta ritengano di non adeguare l'atto ai rilievi del collegio, approvandolo nuovamente senza modifiche, la motivazione del mancato adeguamento è espressa ai sensi della legge regionale che disciplina la motivazione delle leggi e dei regolamenti ai sensi dell'art. 39 dello statuto. Fino all'entrata in vigore di tale legge, la motivazione è contenuta in apposito ordine del giorno di accompagnamento della legge regionale oppure nella deliberazione di approvazione del regolamento regionale.

Art. 11.

Conclusioni del procedimento

1. Le deliberazioni assunte ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 sono comunicate, rispettivamente, dal presidente del consiglio o dal presidente della giunta al collegio ed al soggetto che ne aveva richiesto il giudizio, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.

2. Sulle deliberazioni assunte ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 non può essere ulteriormente richiesto il giudizio del collegio.

Capo II

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

Art. 12.

Conflitti di attribuzione

1. Il collegio esprime il proprio giudizio sui conflitti di attribuzione fra organi regionali su richiesta dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1.

2. Il conflitto è sollevato avverso atti non normativi o condotte, anche omissive, ritenuti lesivi delle norme statutarie regolanti il riparto delle competenze fra gli organi regionali.

3. La richiesta, in forma scritta e motivata, è presentata al presidente del collegio entro quindici giorni decorrenti dal momento in cui l'atto ha conseguito la sua efficacia o la condotta è stata posta in essere, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.

4. Il collegio esprime il proprio giudizio e lo trasmette al soggetto richiedente entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 7.

Art. 13.

Effetti del giudizio sul conflitto di attribuzione

1. Il giudizio che riconosce fondate le ragioni del richiedente il conflitto di attribuzione comporta per l'organo interessato l'obbligo di riesaminare l'atto o di riconsiderare la condotta, entro quindici giorni dal ricevimento del giudizio del collegio.

2. Ove ritenga di accogliere i rilievi del collegio, l'organo interessato assume, entro il termine di cui al comma 1, le decisioni idonee alla rimozione del conflitto dandone comunicazione al collegio ed al soggetto che ha sollevato il conflitto e contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.

3. Ove ritenga di non accogliere i rilievi del collegio, l'organo interessato, entro il termine di cui al comma 1, ne dà comunicazione scritta e motivata al collegio ed al soggetto che ha sollevato il conflitto e contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.

4. Sugli atti di cui ai commi 2 e 3 non può essere sollevato un nuovo conflitto di attribuzione.

Capo III

FUNZIONI IN MATERIA DI REFERENDUM REGIONALI

Art. 14.

Ammissibilità e regolarità dei referendum: rinvio

1. Il collegio esercita le funzioni relative alla verifica di ammissibilità e di regolarità dei referendum attribuite dalla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo statuto).

TITOLO III
AUTONOMIA

Art. 15.

Funzionamento

1. Il collegio ha autonomia funzionale ed amministrativa.
2. Il funzionamento del collegio è disciplinato dal regolamento interno, approvato dal collegio a maggioranza dei suoi componenti, sentito l'ufficio di presidenza del consiglio per i profili attinenti al raccordo con il regolamento interno del consiglio.
3. Il regolamento interno disciplina, in particolare:
 - a) lo svolgimento dei lavori;
 - b) la nomina del relatore, incaricato anche della redazione dell'atto;
 - c) la verbalizzazione delle sedute;
 - d) la comunicazione delle decisioni;
 - e) le modalità di accertamento delle cause di incompatibilità, di impedimento permanente e di decadenza.
4. Il regolamento interno del collegio è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.
5. Il collegio si riunisce validamente con almeno cinque componenti e delibera validamente a maggioranza dei componenti.

6. Il collegio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano di età. In caso di parità prevale il voto espresso dal presidente della seduta.

Art. 16.

Relazione annuale

1. Il collegio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al presidente del consiglio regionale ed al presidente della giunta una relazione sull'attività svolta, eventualmente corredata da osservazioni e proposte. Il presidente del consiglio regionale ne cura la trasmissione ai consiglieri.

Art. 17.

Risorse

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sentito il presidente del collegio, provvede all'assegnazione del personale, ai locali ed ai mezzi necessari per il funzionamento del collegio.

2. Il responsabile della struttura di supporto al collegio, o il funzionario da lui individuato, è segretario del collegio stesso e incaricato dei procedimenti e dei provvedimenti attinenti al funzionamento del collegio. Il segretario cura la redazione dei verbali, la custodia degli atti e la pubblicazione dei giudizi.

Art. 18.

Indennità e rimborso spese

1. Per ogni parere trasmesso nei termini, ai componenti del collegio che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 800,00, elevato ad euro 1.200,00 per il redattore dell'atto.

2. Ai componenti del collegio che non risiedono o non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di seduta del collegio è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese previsto per i dirigenti regionali.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in euro 15.000,00, si fa fronte con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base (UPB) 134 «Funzionamento del consiglio regionale - spese correnti» del bilancio dell'esercizio 2008.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 giugno 2008

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27 maggio 2008.

08R0478

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 giugno 2008, n. 35/R.

Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R «Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 13 giugno 2008)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 «Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana)», che prevede l'adozione di un apposito regolamento di attuazione;

Visto il proprio decreto 23 novembre 2005, n. 61/R «Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77», approvato ai sensi dell'art. 32 della citata legge;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 5 maggio 2008, n. 5 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione; delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al presidente del consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;

Dato atto che la prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 maggio 2008 con alcune osservazioni che sono state interamente accolte;

Vista la deliberazione della giunta regionale 3 giugno 2008, n. 412 che approva il regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R «Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'art. 41 del decreto del presidente della Regione n. 61/R/2005

1. Al comma 1 dell'art. 41 del decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 «Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 21 marzo 2000, n. 39 legge forestale della Toscana») dopo le parole «di un bene» è inserita la parola «libero».

Art. 2.

Modifica dell'art. 42 del decreto del presidente della giunta regionale n. 61/R/2005

1. Al comma 3 dell'art. 42 del decreto del presidente della Regione n. 61/R/2005 le parole «ma comunque non superiore ai venti anni» sono eliminate.

Art. 3.

Modifica dell'art. 52 del decreto del presidente della Regione n. 61/R/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 52 del decreto del presidente della Regione n. 61/R/2005 è inserito il seguente comma 2-bis:

«2-bis. In caso di locazione, qualora successivamente alla stipula del contratto il bene immobile sia classificato nel patrimonio indisponibile o nel demanio della Regione, alla scadenza della locazione la cessione in uso del bene è disposta con la concessione di cui agli articoli 40 e seguenti.».

Art. 4.

Modifica dell'art. 57 del decreto del presidente della Regione n. 61/R/2005

1. Dopo il comma 4 dell'art. 57 del decreto del presidente della Regione n. 61/R/2005 è inserito il seguente comma 4-bis:

«4-bis. Nel caso di bene occupato non si dà luogo alla pubblicazione dell'avviso qualora si proceda al rinnovo del contratto di locazione con l'attuale conduttore.».

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione Toscana.

Firenze, 9 giugno 2008

MARTINI

08R0480

REGOLAMENTO REGIONALE 16 giugno 2008, n. 36.

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 25 giugno 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi di cui alla legge dell'11 agosto 2003, n. 218 (disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Art. 2.

Funzioni delle province

1. Le province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (attuazione della direttiva del consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE), nonché della dotazione di idonee soluzioni tecniche per la rimessa del parco autobus;

b) sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui alla lettera a) ai sensi degli articoli 8 e 9;

c) verifiche triennali sulla permanenza dei requisiti di cui alla lettera a).

Art. 3.

Obblighi di comunicazione delle imprese

1. Le imprese sono tenute a comunicare entro quindici giorni alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione.

2. La immatricolazione ad uso noleggio di nuovi autobus è comunicata entro quindici giorni alla provincia che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 4.

Abilitazione all'esercizio dell'attività del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

1. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, sono abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea); resta fermo l'obbligo di iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio).

Art. 5.

Registro regionale

1. È istituito presso la competente struttura della giunta regionale il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente; l'iscrizione al registro è subordinata al possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2.

2. Le province, nel rispetto degli standard tecnologici e informativi regionali, inviano ogni centottanta giorni alla Regione l'elenco delle nuove imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.

Art. 6.

Autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche

1. Gli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche non possono essere utilizzati per il servizio di noleggio con conducente fino al completo ammortamento del contributo pubblico. Il contributo pubblico si intende ammortato quando sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale e in ogni caso non prima degli otto anni dalla data di prima immatricolazione.

2. Gli autobus di proprietà degli enti locali possono essere utilizzati per le attività di rilevanza sociale proprie dell'ente medesimo.

Art. 7.

Regime di contabilità

1. Le imprese esercenti l'attività di noleggio autobus con conducente che svolgono altresì servizio di trasporto pubblico locale sono tenute ad adottare un regime di contabilità separata tra le diverse attività.

Art. 8.

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente

1. La provincia applica la sanzione della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente quando l'impresa commette nel corso di un anno:

a) violazione dell'art. 179, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada): la sospensione dell'autorizzazione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni sulla base del numero di violazioni sanzionate nel corso dell'anno; il numero minimo delle violazioni da prendere a riferimento è di quattro per le imprese con un numero di autobus disponibili da uno a cinque. Tale numero di violazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci violazioni;

b) violazione dell'art. 6 della legge n. 218/2003: la sospensione dell'autorizzazione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni sulla base del numero di violazioni sanzionate nel corso dell'anno; il numero minimo delle violazioni da prendere a riferimento è di quattro per le imprese con un numero di autobus disponibili da uno a cinque. Tale numero di violazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci violazioni;

c) violazione dell'art. 3, comma 1 della presente legge: la sospensione è stabilita in misura pari ad un terzo dei giorni di ritardo con cui viene effettuata la comunicazione della variazione. Oltre i trenta giorni di ritardo la sospensione è stabilita nella misura fissa di venti giorni.

2. Le violazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono comunicate dall'autorità che le ha accertate alla provincia che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 9.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente

1. La provincia applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente nei seguenti casi:

a) qualora l'impresa a cui sia stata sospesa l'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 effettui ugualmente il servizio di noleggio autobus con conducente;

b) qualora l'impresa incorra in provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione comminati ai sensi dell'art. 8 per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni nell'arco di cinque anni.

2. La fattispecie di cui al comma 1, lettera a), è comunicata dall'autorità che la ha accertata alla provincia che ha rilasciato l'autorizzazione.

3. La revoca dell'autorizzazione comporta l'impossibilità per l'impresa sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per il periodo di un anno a decorrere dalla data della revoca.

Art. 10.

Licenze di noleggio

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i titolari delle licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni richiedono alla provincia nel cui territorio l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni cessano di avere efficacia e la richiesta di autorizzazione non può essere presentata prima di un anno, pena l'inammissibilità della richiesta stessa.

Art. 11.

Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge la giunta regionale stabilisce:

a) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente;

b) le modalità e le procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 395/2000;

c) le modalità della tenuta del registro regionale delle imprese di cui all'art. 5.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 giugno 2008

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 10 giugno 2008.

08R0479

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2008, n. 4.

Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 28 marzo 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e del criterio di compatibilità ecologica di cui all'art. 8, comma 1, dello Statuto, detta disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive comunità.

2. La presente legge persegue, attraverso la concertazione con le forze sociali, economiche e con le organizzazioni sindacali nonché attraverso la promozione della cooperazione e dell'associazionismo, le seguenti finalità:

a) migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli operatori del settore, con particolare riferimento alla prevenzione e alla sicurezza a bordo delle navi da pesca, nonché la formazione e la qualificazione degli operatori stessi;

b) incrementare l'occupazione dell'intera filiera ittica, anche attraverso la promozione della multifunzionalità delle imprese interessate;

c) tutelare il consumatore;

d) valorizzare i prodotti ittici regionali e tutelare la qualità degli stessi;

e) salvaguardare gli ecosistemi acquatici regionali, perseguire l'equilibrio durevole tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento e sostenere la ricerca scientifica ed economica per lo sviluppo di modelli di produzione sostenibile e di nuove tecnologie, per la valutazione dei rischi e della vulnerabilità del territorio nonché per la protezione degli ambienti acquatici;

f) fornire alle imprese della pesca e dell'acquacoltura opportunità di crescita, sviluppo e competitività, anche attraverso la creazione di una rete di servizi e di assistenza tecnica;

g) promuovere e incentivare il processo di internazionalizzazione delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle regioni del bacino mediterraneo.

3. Con l'espressione «attività professionali della pesca e dell'acquacoltura» s'intendono le attività esercitate dall'imprenditore ittico di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).

Art. 2.

Interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, la Regione direttamente o attraverso altri soggetti attua i seguenti interventi:

a) promuove la costituzione dei distretti di pesca di cui all'art. 6;

b) incentiva le attività relative alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, attraverso la concessione dei contributi di cui all'art. 8, anche per favorire la cooperazione e l'associazionismo, l'adeguamento dello sforzo di pesca e le misure in favore dei lavoratori e delle imprese;

c) promuove l'acquacoltura biologica, come disciplinata dalla normativa comunitaria, attraverso la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera g);

d) incentiva le attività della pescaturismo e dell'ittiturismo, attraverso la concessione dei contributi di cui all'art. 9;

e) incentiva, altresì, iniziative volte a favorire l'occupazione e altre iniziative previste dall'ordinamento comunitario, attraverso la concessione dei contributi di cui all'art. 10;

f) favorisce l'accesso al credito relativo alle attività del settore ittico mediante l'istituzione del fondo di rotazione di cui all'art. 19;

g) promuove sistemi di etichettatura e di tracciabilità dei prodotti ittici, anche attraverso i consorzi volontari di tutela, istituisce il marchio regionale di qualità denominato «Prodotti ittici del Lazio», promuove ed organizza campagne di educazione alimentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 11;

h) promuove la ristrutturazione e l'ammodernamento delle attrezzature dei porti di pesca, ai fini di una migliore gestione delle attività ittiche e dei servizi connessi;

i) promuove iniziative e progetti di studi, ricerca e sperimentazione nel settore, anche attraverso l'osservatorio faunistico regionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche;

l) promuove, attraverso l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla l.r. 2/1995 e successive modifiche, le attività della pesca e dell'acquacoltura responsabile e i controlli sulla qualità dei prodotti ittici e dei processi dell'intera filiera ittica, apportando, a tal fine, alla medesima legge regionale le modifiche di cui all'art. 16, comma 2.

Art. 3.

Piano annuale per la pesca e l'acquacoltura

1. La Regione individua gli obiettivi strategici che intende perseguire e le relative risorse, nonché la determinazione degli interventi nel piano annuale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominato «piano annuale».

2. La Giunta regionale predispose lo schema del piano annuale, sentito il Tavolo blu di cui all'art. 4. Il piano annuale è adottato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente in materia di pesca ed acquacoltura.

3. Il piano annuale, tra l'altro, specifica:

a) la ripartizione delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie per ambiti tematici e territoriali d'intervento, con riferimento ai distretti di pesca di cui all'art. 6;

b) gli interventi la cui attuazione è riservata all'amministrazione regionale e gli interventi alla cui attuazione provvedono altri soggetti, ivi compresi, gli enti locali, gli istituti di ricerca pubblici e privati, le autonomie funzionali e l'ARSIAL, anche attraverso apposite convenzioni, contratti o accordi di programma, progetti pilota, nel rispetto della normativa vigente in materia;

c) gli interventi che la Regione intende attuare tramite le cooperative, i consorzi e le associazioni delle imprese nonché tramite gli altri operatori del settore che svolgono le attività professionali sul territorio regionale e le associazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore), mediante la concessione di appositi contributi, anche al fine di rafforzare il ruolo della cooperazione e dell'associazionismo;

d) le iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra le cooperative e le associazioni tra i produttori del settore;

e) i tempi e i modi di attuazione degli interventi e soprattutto le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi stessi.

4. In sede di approvazione della legge regionale di bilancio, l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura relazione al Consiglio regionale in ordine al piano annuale adottato ai sensi del comma 2.

Art. 4.

Tavolo blu

1. Presso l'assessorato competente in materia di pesca ed acquacoltura è istituito il «Tavolo blu», quale sede di concertazione per le politiche regionali del settore.

2. Il Tavolo blu svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) formula osservazioni e proposte concernenti il settore, per gli aspetti istituzionali, economici e sociali;

b) esprime pareri sullo schema del piano annuale.

3. Il Tavolo blu è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura, che lo presiede, o un suo delegato;

b) i presidenti delle province o loro delegati;

c) il Presidente dell'ARSIAL o un suo delegato;

d) i Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) o loro delegati;

e) il Presidente del Comitato regionale degli utenti e dei consumatori;

f) il direttore della direzione regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura;

g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura;

h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria;

i) un rappresentante delle Capitanerie di porto, previa intesa tra Regione e Ministero competente;

l) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, operanti nel settore della pesca ed acquacoltura;

m) un rappresentante delle associazioni datoriali designato dall'organizzazione armatoriale maggiormente rappresentativa a livello regionale, operante nel settore della pesca;

n) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nel settore dell'acquacoltura;

o) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore della pesca ed acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Alle sedute del Tavolo blu può partecipare un componente per ciascuna delle commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura, di attività produttive e di bilancio.

5. Il presidente del Tavolo blu può fare intervenire alle sedute i soggetti interessati alle materie oggetto di esame.

6. Le funzioni di segretario del Tavolo blu sono svolte da un funzionario regionale della direzione regionale competente in materia, designato dal direttore della stessa.

Art. 5.

Costituzione e funzionamento del Tavolo blu

1. Il Tavolo blu è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia, sentita la competente commissione consiliare, resta in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

2. Le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 4, comma 3, lettere i), l), m), n) e o), sono effettuate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il Tavolo blu è costituito sulla base delle designazioni ricevute, fatte salve le successive integrazioni.

3. La partecipazione al Tavolo blu dei singoli componenti è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di un componente del Tavolo blu, il successore è nominato con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 e dura in carica fino alla scadenza del Tavolo blu.

5. Il Tavolo blu approva un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

Art. 6.

Distretti di pesca

1. La Regione, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 226/2001, propone al Ministero delle politiche agricole e forestali le modalità d'identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca, quali aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

2. La Giunta regionale, nel rispetto del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, istituisce i distretti di pesca, al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, valorizzare e sviluppare il settore, prevedendo il necessario raccordo con le commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura di cui all'art. 7.

Art. 7.

Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura

1. La Regione, al fine di favorire a livello locale la concertazione con le forze sociali, economiche, con le organizzazioni sindacali e con le CCIAA, nonché il coordinamento tra soggetti pubblici e privati che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, istituisce per ogni distretto di pesca una «Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura», di seguito denominata «Commissione consultiva».

2. In particolare, la Commissione consultiva garantisce il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul territorio.

3. La partecipazione dei singoli componenti alla Commissione consultiva è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

4. Con il regolamento regionale di cui all'art. 15 sono dettate le disposizioni per la composizione ed i compiti della Commissione consultiva, assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria.

Art. 8.

Contributi per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, ed in particolare del regolamento di esenzione in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, adottato dalla Commissione europea in forza dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998 relativo all'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, concede contributi per:

a) la costituzione di associazioni o unioni di produttori e per le azioni realizzate dalle associazioni o unioni di produttori, da operatori del settore o dalle associazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla l.r. 44/1992;

b) gli investimenti per la protezione e per lo sviluppo delle risorse acquatiche;

c) gli investimenti in azioni innovatrici e in assistenza tecnica;

d) gli investimenti nella promozione e nella pubblicità dei prodotti ittici;

e) gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione, anche attraverso attrezzature per la vendita diretta e banchi di assaggio, dei prodotti ittici;

f) gli investimenti nell'attrezzatura dei porti di pesca destinati ad agevolare le operazioni di sbarco e l'approvvigionamento dei pescherecci;

g) gli investimenti nella pesca e nell'acquacoltura, compresa l'acquacoltura biologica;

h) gli interventi socio-economici, limitatamente alla riconversione o alla diversificazione delle attività professionali.

2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi in favore dell'imprenditore ittico, come definito dall'art. 1, comma 3, e a condizione che l'impresa rientri nelle categorie di microimpresa, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

3. Con il regolamento regionale di cui all'art. 15 sono individuati i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 9.

Contributi per la pescaturismo e l'ittiturismo

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato ed in particolare del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, al fine di promuovere la multifunzionalità delle imprese del settore, incentiva, anche attraverso accordi con soggetti, titolari o gestori, di stabilimenti balneari, di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione, le attività di ospitalità e ricezione, ricreative, didattiche e culturali della pescaturismo e dell'ittiturismo, come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 226/2001 e successive modifiche, mediante la concessione di contributi.

2. Con il regolamento regionale di cui all'art. 15 sono individuati i criteri per definire il rapporto di connessione e complementarietà delle attività della pescaturismo e dell'ittiturismo in relazione a quelle della pesca e dell'acquacoltura, nonché i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 10.

Ulteriori contributi nel settore della pesca e dell'acquacoltura

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato ed in particolare del regolamento di esenzione in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, adottato dalla Commissione europea in forza dell'art. 1 del reg. (CE) 994/1998, al fine di favorire l'incremento dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con particolare attenzione ai giovani, alle donne ed alle persone diversamente abili, incentiva la creazione di posti di lavoro, l'assunzione di lavoratori svantaggiati e l'assunzione ed il mantenimento nel posto di lavoro delle persone diversamente abili, mediante la concessione di ulteriori contributi.

2. La Regione può concedere, altresì, ulteriori contributi nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, e in particolare dei regolamenti di esenzione adottati da parte della Commissione europea in forza dell'art. 1 del reg. (CE) 994/1998, purché applicabili al settore della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento a quanto sancito dagli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 154/2004.

3. Con il regolamento regionale di cui all'art. 15 sono individuati i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11.

Valorizzazione dei prodotti ittici regionali

1. La Regione, anche al fine di tutelare i consumatori, valorizza i prodotti ittici regionali mediante la promozione di sistemi di tracciabilità e di etichettatura, anche attraverso i consorzi volontari di tutela.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il marchio regionale «Prodotti ittici del Lazio».

3. La Regione promuove e organizza campagne di educazione alimentare a favore dei consumatori, anche attraverso gli operatori scolastici e sanitari ed i circuiti locali e regionali di ristorazione organizzata e di qualità.

4. Con il regolamento regionale di cui all'art. 15 sono dettate le disposizioni per la concessione e l'uso del marchio regionale di cui al comma 2 nonché per l'organizzazione delle campagne di educazione alimentare di cui al comma 3.

Art. 12.

Mappatura delle aree costiere per livelli di qualità delle acque

1. La Regione promuove ed organizza il monitoraggio della salubrità dell'ecosistema marino delle aree costiere laziali, procedendo, in collaborazione con l'ARSIAL, ad una mappatura delle diverse zone in base ai relativi livelli di qualità delle acque, in rapporto alle esigenze dell'attività di pesca e acquacoltura. A tal fine, la Giunta regionale definisce con regolamento, sentita la commissione consiliare competente in materia, i parametri per la certificazione dei livelli di qualità delle acque ed individua gli eventuali contrassegni per la differenziazione delle aree con più elevati standard di qualità.

Art. 13.

Impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati

1. Al fine di contenere l'impatto sull'ambiente derivante dall'attività di acquacoltura marina, nei siti costieri riparati individuati ai sensi del comma 2, possono essere rilasciate concessioni demaniali per l'esercizio di tali attività nel limite massimo del 3 per cento della superficie complessiva di ciascun sito.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare individua e delimita, anche in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche, idrodinamiche e qualitative delle acque, i siti costieri riparati.

3. Nel regolamento previsto all'art. 15 sono indicati i criteri e le modalità per dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e, in particolare, per l'eventuale delocalizzazione degli impianti di acquacoltura marina, posizionati in siti costieri riparati, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o degli impianti relativi a concessioni demaniali rilasciate prima della medesima data.

Art. 14.

Specie allevate negli impianti di acquacoltura marina

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall'osservatorio faunistico regionale, predispone, con propria deliberazione, l'elenco delle specie allevate negli impianti di acquacoltura marina, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le concessioni demaniali per l'esercizio dell'attività di acquacoltura marina per l'allevamento di specie diverse da quelle di cui al comma 1 e per l'allevamento di ibridi, sono rilasciate, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente, previo parere vincolante dell'osservatorio faunistico regionale.

Art. 15.

Regolamento regionale di attuazione ed integrazione

1. Con regolamento regionale di attuazione ed integrazione adottato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, sono disciplinati, in particolare:

a) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10 e le condizioni per l'eventuale cumulabilità degli stessi con le altre agevolazioni pubbliche e, in particolare, con quelle previste nel piano triennale e nel piano annuale per la cooperazione di cui alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 20 (Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione) e successive modifiche;

b) le cause di revoca della concessione dei contributi e le procedure per il recupero delle somme erogate;

c) la composizione ed i compiti della Commissione consultiva;

d) i criteri per definire il rapporto di connessione e complementarietà tra le attività della pesca e dell'acquacoltura con quelle della pescaturismo e dell'ittiturismo, ai sensi dell'art. 9;

e) la concessione e l'uso del marchio regionale «Prodotti ittici del Lazio» di cui all'art. 11, comma 2;

f) la promozione e l'organizzazione di campagne di educazione alimentare di cui all'art. 11, comma 3;

g) i criteri e le modalità di cui all'art. 13, comma 3, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati.

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 «Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio» e successive modifiche e alla legge regionale n. 2/1995 e successive modifiche.

1. Al comma 4, dell'art. 3, della legge regionale n. 87/1990, dopo la parola: «ittiofauna» sono aggiunte le seguenti: «sia nelle acque interne, sia nelle acque marine e salmastre.».

2. Alla legge regionale n. 2/1995, come modificata dalla legge regionale 13 giugno 2003, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente: «Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL» e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1997, n. 27, concernente: «Istituzione dell'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica - ARPET - Lazio»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera p), del comma 1, dell'art. 2, è aggiunta la seguente:

«p-bis) promozione delle attività della pesca e dell'acquacoltura responsabile, compresa quella biologica, al fine di preservare gli ecosistemi acquatici regionali, nonché della qualità dei prodotti ittici attraverso i controlli sui prodotti e sui processi relativi all'intera filiera ittica, anche all'interno degli impianti di acquacoltura e di lavorazione.»;

b) dopo il numero 4), della lettera a), del comma 3, dell'art. 8-bis è inserito il seguente:

«(4-bis) uno scelto tra i tre soggetti designati, d'intesa, dalle organizzazioni di categoria della pesca e dell'acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale;».

Art. 17.

Disposizione finale

1. Ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, gli atti regionali sottoposti all'esame degli organismi speciali di cooperazione e concertazione istituiti dalla presente legge non devono essere esaminati né dagli organismi di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. 14/1999, né dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, istituito dalla legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13, e successive modifiche.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 17 luglio 1989, n. 43 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e dell'acquacoltura nel Lazio);

b) art. 28 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 43/1989;

c) art. 254 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo a modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 43/1989;

d) art. 24 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo ai distretti di pesca.

Art. 19.

Fondo di rotazione

1. È istituito, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo al fondo rotativo per le PMI, un fondo di rotazione relativo alle attività del settore ittico, denominato «Fondo rotativo PMI - Pesca e Acquacoltura».

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B12, di un apposito capitolo denominato: «Fondo rotativo PMI - Pesca e Acquacoltura», la cui dotazione per il triennio 2008-2010 è di 1 milione di euro per ciascuna annualità.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo T22501.

Art. 20.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti dal capitolo B11543 che assume la denominazione: «Interventi per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura».

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 19 marzo 2008

MARRAZZO

08R0510

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 5.

Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 7 giugno 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione agevola e sostiene la competitività del sistema produttivo laziale e promuove politiche a favore dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) basate sul principio della responsabilità sociale, anche attraverso la conclusione di accordi commerciali internazionali, nel rispetto dei diritti umani, della tutela della salute, della conservazione delle risorse ambientali, della salvaguardia dei diritti dei lavoratori e dei minori.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, la presente legge, in conformità alla normativa comunitaria vigente ed ai principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, ai sensi dell'art. 88 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), promuove forme di aggregazione tra le PMI laziali e disciplina gli interventi a sostegno dell'internazionalizzazione delle stesse in forma singola o aggregata e della valorizzazione della qualità delle produzioni e del lavoro.

Art. 2.

Programmazione degli interventi

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di internazionalizzazione delle PMI e previa attivazione delle forme di consultazione di cui all'art. 7, adotta il programma degli interventi di sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI definendo le aree target, i paesi prioritari, i settori focus ed individuando:

a) interventi indiretti di internazionalizzazione del sistema produttivo laziale, consistenti in iniziative regionali da attuare anche in accordo con altri enti ed organismi operanti a livello regionale e statale;

b) interventi diretti di sostegno, consistenti nella concessione, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 9, di contributi alle PMI, in forma aggregata e a loro associazioni o consorzi, per consentire la più ampia partecipazione possibile e massimizzare l'intervento regionale.

2. Il programma degli interventi, in particolare, individua:

a) gli interventi da realizzare, specificando eventuali priorità tra gli stessi;

b) i Paesi esteri obiettivo della promozione della qualità dell'export laziale;

c) le indicazioni per l'elaborazione e l'attuazione dei singoli progetti di intervento;

d) le eventuali iniziative in difesa delle produzioni regionali all'estero, con particolare riguardo a contraffazioni e violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale, nei limiti delle competenze regionali;

e) le relative coperture finanziarie.

Art. 3.

Interventi indiretti

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), consistono, in particolare, in progetti per:

a) la realizzazione di attività di promozione del sistema economico produttivo laziale all'estero, di valorizzazione internazionale delle produzioni, del lavoro e del territorio regionale, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi di programma, intese operative e convenzioni per l'attuazione di iniziative in collaborazione con enti e organismi regionali, statali e internazionali;

b) lo sviluppo di progetti volti a diffondere e migliorare la cultura d'impresa, a valorizzare la qualità della struttura e del sistema produttivo, nonché la qualità delle produzioni e del lavoro;

c) l'elaborazione di analisi di mercato, database, studi e ricerche settoriali per la diffusione della cultura economica e il consolidamento della presenza sui mercati internazionali;

d) l'organizzazione di tavoli, seminari, convegni, dibattiti, iniziative di formazione per gli operatori del settore relativamente agli aspetti specialistici sulle tematiche connesse ai mercati internazionali ed alla cooperazione internazionale;

e) la partecipazione a manifestazioni e fiere internazionali;

f) l'organizzazione di missioni istituzionali e tecniche per rafforzare le relazioni internazionali a supporto delle imprese laziali;

g) la creazione di una rete internazionale che aiuti le imprese laziali nei mercati esteri definiti prioritari, sostenendo strutture già esistenti o attivate temporaneamente dalla Regione e finalizzate a favorire l'export regionale;

h) la diffusione delle informazioni sulle politiche commerciali, produttive, finanziarie nonché sugli strumenti messi a disposizione a livello regionale, statale e comunitario anche attraverso la promozione di stabili rapporti con le strutture dell'Unione europea e di altri organismi internazionali;

i) la realizzazione ed il cofinanziamento di progetti di sistema che coinvolgono altri soggetti pubblici o privati;

l) ogni intervento di sistema compatibile con le finalità della presente legge.

Art. 4.

Interventi diretti

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), consistono in contributi finalizzati, in particolare, al sostegno delle seguenti attività:

a) cooperazione industriale, commerciale e di export per imprese singole o aggregate in mercati esteri ritenuti prioritari per la ricerca di collaborazioni industriali, commerciali e di esportazioni di prodotti e servizi regionali;

b) partecipazioni collettive a manifestazioni fieristiche o a rilevanti eventi commerciali all'estero;

c) progettazione e realizzazione di interventi promozionali volti alla valorizzazione di filiere, distretti produttivi e gruppi di imprese;

d) promozione, comunicazione e marketing per la realizzazione all'estero di showroom, centri espositivi, centri servizi per la commercializzazione di prodotti regionali e per l'esportazione di servizi;

e) servizi di consulenza legale, finanziaria e commerciale per aggregazioni di imprese, analisi di mercato, studi e ricerche settoriali per il consolidamento della presenza sui mercati internazionali;

f) progetti finalizzati all'acquisizione e allo sviluppo, da parte delle risorse professionali interne, delle professionalità idonee a favorire la promozione della qualità dell'export laziale;

g) attività volte a migliorare, anche ai fini dell'esportazione, la qualità della struttura e del sistema produttivi ed acquisire certificazioni attinenti:

1) alla qualità e alla tipicità dei prodotti;

2) ai sistemi ambientali.

2. I contributi di cui al presente articolo sono concessi sulla base di appositi bandi emanati dalla direzione regionale competente in materia di internazionalizzazione delle PMI. I bandi definiscono le risorse disponibili, i soggetti beneficiari, i termini e le modalità di presentazione delle domande, le spese ammissibili e l'ammontare del contributo concedibile,

nonché i criteri di valutazione delle domande, privilegiando, in particolare, le iniziative che presentino un elevato grado di significatività per il miglioramento della cultura d'impresa, per lo sviluppo delle competenze e per la valorizzazione delle professionalità interne.

Art. 5.

Attuazione degli interventi

1. Gli interventi indiretti di cui all'art. 3 sono attuati dalla direzione regionale competente in materia di internazionalizzazione delle PMI, avvalendosi di Sviluppo Lazio S.p.a., di cui all'art. 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) e successive modifiche, secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 2 e sulla base di uno specifico programma di attività annualmente redatto dalla stessa società.

2. Sviluppo Lazio S.p.a. redige annualmente una relazione sugli interventi realizzati e la trasmette alla direzione regionale competente in materia di internazionalizzazione delle PMI ed al Comitato permanente per l'internazionalizzazione di cui all'art. 7.

3. I contributi per gli interventi diretti di cui all'art. 4 sono concessi dalla direzione regionale competente in materia di internazionalizzazione delle PMI, a seguito dell'attività istruttoria delle relative domande svolta da Sviluppo Lazio S.p.a., che riceve le domande stesse, formula l'elenco di quelle ritenute non ammissibili, specificandone i motivi, redige la graduatoria delle domande ammissibili e le inoltra alla suddetta direzione per i successivi adempimenti. All'erogazione dei contributi provvede Sviluppo Lazio S.p.a. nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 6.

Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese

1. Sviluppo Lazio S.p.a. provvede, tramite lo sportello regionale per l'internazionalizzazione, per conto della Regione:

a) alla diffusione nel territorio regionale delle informazioni relative ad attività e servizi funzionali al processo di internazionalizzazione delle imprese;

b) al coordinamento della rete informativa degli sportelli, attivabili a livello provinciale d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) ad agevolare l'accesso degli operatori economici ai servizi promozionali, assicurativi e finanziari ed agli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali disponibili, mediante una maggiore diffusione sul territorio degli stessi ed ogni opportuna forma di assistenza;

d) a fornire un supporto per lo sviluppo di progetti di promozione all'export e di internazionalizzazione, con particolare riguardo alle PMI, assicurando il coordinamento tra programmazione nazionale e regionale.

Art. 7.

Forme di consultazione

1. Al fine di favorire la massima partecipazione degli enti e degli organismi operanti nel settore all'elaborazione delle strategie regionali e della programmazione degli interventi, la Regione promuove idonee forme di consultazione e confronto sul tema dell'internazionalizzazione delle imprese, sia a carattere permanente sia a carattere temporaneo.

2. È istituito il comitato permanente per l'internazionalizzazione, di seguito denominato comitato, quale supporto al coordinamento, alla promozione e al monitoraggio degli interventi per l'internazionalizzazione.

3. Il comitato esprime pareri e formula proposte sia per la predisposizione della programmazione di nuove forme di intervento regionale sia per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto sul sistema produttivo regionale degli interventi realizzati.

4. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni, ed è composto da:

a) l'Assessore competente in materia di internazionalizzazione delle PMI, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

- b) un componente della commissione consiliare competente in materia, dalla stessa designato, con funzioni di vice Presidente;
- c) un rappresentante dell'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura regionale;
- d) un rappresentante per ciascuna associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- e) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali.

5. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da un funzionario della direzione regionale competente in materia di internazionalizzazione delle PMI.

6. Possono essere invitati a partecipare un rappresentante di Sviluppo Lazio S.p.a. e, in relazione a specifici argomenti, anche altri soggetti di volta in volta interessati.

7. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

8. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di funzionamento del comitato.

9. Sono previsti, quali forme di consultazione a carattere temporaneo, i tavoli tematici, attraverso i quali la Regione acquisisce informazioni utili per la ricognizione dei fabbisogni reali delle imprese e per la predisposizione di una programmazione degli interventi integrata e coordinata con le attività degli altri enti ed organismi operanti nel settore.

10. Ai tavoli tematici partecipano i rappresentanti degli enti pubblici, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle associazioni di categoria e di organismi pubblici e privati interessati, convocati a seconda dei temi di volta in volta oggetto di consultazione.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B25, di un apposito capitolo di spesa denominato «Spese per attività di promozione dell'internazionalizzazione del sistema economico del Lazio», con lo stanziamento di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 alla cui copertura si provvede, in termini di competenza, mediante riduzione del capitolo T27501, lettera l), di cui all'Elenco n. 4 allegato al bilancio regionale 2008 e, in termini di cassa per l'anno 2008, mediante riduzione di 1 milione di euro del capitolo T25502.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B25, di un apposito capitolo di spesa denominato «Concessione di contributi alle imprese aggregate, alle associazioni e ai consorzi per attività di internazionalizzazione», in cui confluiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse allocate sui capitoli B25504 e B25501 del bilancio regionale 2008.

Art. 9.

Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato - Clausola di sospensione

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 142, del 14 maggio 1998.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

delle Comunità europee L 83, del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 27 maggio 2008

MARRAZZO

08R0511

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 6.

Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 7 giugno 2008)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione, al fine di salvaguardare l'ambiente, il territorio e la salute degli abitanti, promuove ed incentiva la sostenibilità energetico-ambientale nella progettazione e realizzazione di opere edilizie pubbliche e private, individuando e promuovendo l'adozione e la diffusione di principi, modalità e tecniche proprie dell'architettura sostenibile e della bioedilizia, ivi compresi quelli tesi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione definisce altresì un sistema di valutazione e certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici.

Art. 2.

Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile e di bioedilizia

1. Ai fini della presente legge per interventi di edilizia sostenibile, di architettura sostenibile e di bioedilizia si intendono gli interventi che soddisfano i seguenti requisiti:

a) perseguire uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio, dell'ambiente urbano e dell'intervento edilizio;

b) tutelare l'identità storica degli agglomerati urbani e favorire il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici;

c) favorire il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

d) realizzare risparmi sul consumo di acqua potabile, attraverso il recupero e il riutilizzo delle acque piovane, il riutilizzo, per usi compatibili, delle acque grigie e sistemi di trattamento delle acque di scarico;

e) garantire il benessere, la salute e la sicurezza degli occupanti;

f) ricercare e applicare tecnologie edilizie sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale al fine di soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni;

g) utilizzare materiali, tecniche costruttive, componenti per l'edilizia, impianti, elementi di finitura e arredi fissi biocompatibili, sostenibili, ecologici e non nocivi per la salute;

h) privilegiare l'impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell'edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico.

Capo II

APPLICAZIONI FONDAMENTALI DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE

Art. 3.

Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, provinciale e comunale, nonché i regolamenti edilizi, nell'ambito dei rispettivi contenuti previsti dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, perseguono e promuovono la sostenibilità energetico ambientale nelle trasformazioni territoriali e urbanistiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, il processo di pianificazione garantisce:

a) l'ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;

b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, l'integrità fisica e con la identità storico-culturale del territorio stesso;

c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti;

d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;

e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l'occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione;

f) il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici nonché la prevenzione dei rischi ambientali.

3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 38/1999, gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, provinciale e comunale generale sono definiti anche sulla base di indagini territoriali ed ambientali aventi lo scopo di valutare le trasformazioni indotte nell'ambiente dai processi di urbanizzazione, corredate da analisi di settore quali analisi dei fattori ambientali, naturali e climatici del territorio, analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche con particolare riferimento all'uso di fonti rinnovabili, analisi dei fattori di rischio ambientale di natura antropica, analisi delle risorse e delle produzioni locali.

Art. 4.

Risparmio idrico

1. La Giunta regionale, in collaborazione con gli organismi competenti e sentite le commissioni consiliari competenti, individua i criteri e le modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale, in particolare attraverso:

a) la predisposizione di misure atte a verificare la qualità e l'efficienza delle reti di distribuzione, anche attraverso il monitoraggio dei consumi;

b) l'individuazione di standard ottimali di riferimento per i consumi di acqua potabile e per gli scarichi immessi nella rete fognaria ed i relativi sistemi di controllo;

c) la promozione dell'utilizzo di tecniche di depurazione naturale;

d) l'utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie.

2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui rispettivamente all'art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche è obbligatorio:

a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;

b) l'installazione di cassette d'acqua per water con scarichi differenziati;

c) l'installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;

d) l'impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l'effetto noto come isola di calore.

3. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici. Sono altresì fatti salvi, nel caso di ristrutturazioni edilizie, eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati relativi agli interventi per il recupero ed il riutilizzo delle acque piovane e grigie di cui al comma 2, lettera a).

Art. 5.

Fonti energetiche rinnovabili

1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.P.R. n. 380/2001, è obbligatoria l'installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:

a) il fabbisogno di acqua calda dell'edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;

b) il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati.

2. La progettazione degli interventi edilizi ai sensi del comma 1 deve curare l'integrazione con le strutture del fabbricato o del quartiere.

3. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici nonché eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati.

4. Per i titoli abilitativi relativi all'installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, si applica quanto previsto dall'art. 19, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008).

Art. 6.

Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili

1. Al fine di preservare l'identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico e le relative tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche, gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell'edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi dell'architettura sostenibile e della bioedilizia ai sensi della presente legge devono essere preservati.

2. Per gli interventi di recupero degli edifici di cui al comma 1, i comuni adottano specifiche disposizioni per assicurare la conservazione ed il ripristino degli elementi e delle soluzioni costruttive proprie dell'architettura sostenibile e della bioedilizia ovvero la sostituzione degli stessi con materiali che ne mantengano inalterate le originali caratteristiche di biocompatibilità.

Capo III

PROTOCOLLO E CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA

Art. 7.

Protocollo regionale sulla bioedilizia

1. Il protocollo regionale sulla bioedilizia, con le relative linee guida di utilizzo, è lo strumento di cui si dota la Regione per valutare e certificare la sostenibilità degli interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)* del D.p.r. n. 380/2001, attribuire agli stessi un punteggio e graduare i contributi previsti dalla presente legge.

2. Il protocollo regionale è diviso in aree di valutazione, corrispondenti alle varie tematiche da esaminare in sede di valutazione degli interventi, e contiene, oltre alle condizioni minime previste dal capo II, i requisiti di bioedilizia richiesti con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e qualitativa, con riferimento, in particolare:

a) alla qualità ambientale degli spazi esterni attraverso:

1) il controllo della temperatura superficiale e dei flussi d'aria, dell'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico, elettromagnetico, del suolo e delle acque, nonché la valutazione degli aspetti di percezione sensoriale dell'ambiente costruito;

2) l'integrazione degli edifici con il contesto paesaggistico, ambientale e geomorfologico;

3) l'integrazione degli edifici con la cultura locale attraverso il mantenimento dei caratteri storici, materiali e costruttivi tradizionali locali;

b) al risparmio delle risorse attraverso:

1) l'utilizzo di materiali da costruzione a limitato consumo energetico nelle fasi di produzione, trasporto, montaggio e dismissione, da selezionare in conformità ai criteri di cui all'art. 8, nonché il riutilizzo delle strutture esistenti;

2) l'utilizzo di dispositivi per la riduzione del consumo di energia elettrica o per la produzione da fonti rinnovabili;

3) il contenimento dei consumi di acqua potabile negli edifici, impianti e relative pertinenze attraverso il monitoraggio dell'uso e l'installazione di adeguati dispositivi di riduzione;

4) la riduzione del consumo energetico per il riscaldamento ed il raffrescamento dell'edificio, con l'ottimale inerzia e isolamento termico dello stesso e l'uso di energie rinnovabili;

5) la realizzazione di impianti di ventilazione e raffrescamento efficienti, mediante il controllo degli apporti calorici solari e dell'inerzia termica degli elementi costruttivi;

6) la riduzione dei consumi energetici per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso l'impiego di energie rinnovabili;

c) ai carichi ambientali degli edifici attraverso:

1) la riduzione dei rifiuti solidi da cantiere, da costruzione e da demolizione;

2) il contenimento dei rifiuti liquidi, con sistemi di trattamento delle acque di scarico e privilegiando il ricorso a tecniche di depurazione naturale, la raccolta e recupero delle acque piovane, per usi sia pubblici che privati, il riuso delle acque grigie, l'aumento della capacità drenante delle superfici calpestabili;

3) la riduzione delle emissioni di gas;

d) alla qualità dell'ambiente interno attraverso l'elevazione del comfort visivo, acustico, termico, della qualità dell'aria, interna ed esterna con particolare riferimento al controllo della migrazione del gas radon, la minimizzazione del livello dei campi elettrici e magnetici;

e) alla qualità del servizio fornito dall'edificio relativamente alla manutenzione edilizia ed impiantistica, attraverso l'adozione di elementi di protezione dell'involucro esterno dell'edificio;

f) alla qualità della gestione, attraverso la disponibilità della documentazione tecnica relativa all'edificio;

g) alla accessibilità e fruibilità dei servizi sociali di interesse collettivo, anche attraverso l'integrazione con il trasporto pubblico ed i sistemi di mobilità sostenibile e l'adozione di misure per favorire il trasporto alternativo.

3. I requisiti individuati dal protocollo regionale relativamente al consumo energetico dell'edificio sono determinati tenendo altresì conto di quanto previsto dal d.lgs. n. 192/2005 concernente il rendimento energetico nell'edilizia.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il Protocollo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede al relativo aggiornamento con cadenza almeno biennale.

5. L'applicazione del protocollo regionale costituisce:

a) condizione per il rilascio della certificazione di cui all'art. 9 e per l'accesso agli incentivi ed ai contributi previsti dagli articoli 13 e 14;

b) criterio di priorità per l'accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti previsti dalla normativa regionale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, di edilizia, di lavori pubblici.

6. Ai fini di cui al comma 5, il protocollo regionale, oltre a disciplinare l'attribuzione dei punteggi, definisce altresì soglie minime di valutazione al di sotto delle quali non è previsto il rilascio della certificazione e l'accesso agli incentivi ed ai contributi.

Art. 8.

Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive

1. Negli interventi edilizi da realizzare in conformità al protocollo regionale è previsto l'uso di materiali da costruzione, componenti per l'edilizia, impianti, elementi di finitura, arredi fissi e tecnologie costruttive che siano:

a) selezionati tra quelli ecocompatibili, con ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati, non nocivi per la salute; tali requisiti devono permanere per l'intero ciclo di vita del fabbricato;

b) riciclati, riciclabili, di recupero, prodotti con un basso bilancio energetico ambientale, di provenienza locale.

2. I requisiti di qualità di cui al comma 1 costituiscono i criteri per la redazione del capitolato tipo e del prezzario regionale di cui all'art. 11.

Art. 9.

Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia

1. La certificazione della sostenibilità degli interventi di bioedilizia è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza il protocollo e le relative linee guida per valutare sia il progetto che l'edificio realizzato.

2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs. n. 192/2005, per la quale sono parimenti utilizzati le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all'art. 7 della presente legge, con riferimento ai requisiti ed ai parametri indicati nel citato decreto.

3. Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato, su richiesta del proprietario dell'immobile o del soggetto attuatore dell'intervento, da un professionista estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, accreditato ai sensi del comma 4, lettera c). Il certificato è affisso nell'edificio in luogo facilmente visibile.

4. La Regione, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare, definisce:

a) la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici;

b) le procedure, le modalità ed i tempi per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione nonché sugli interventi realizzati al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata;

c) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici comprensivo dell'individuazione dei relativi requisiti professionali, in coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con quanto stabilito dall'art. 4 del d.lgs. n. 192/2005, nonché le modalità di controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti requisiti e sull'attività certificatoria.

5. L'applicazione del protocollo e l'acquisizione del certificato di sostenibilità è obbligatoria per gli interventi relativi agli immobili di proprietà della Regione.

Art. 10.

Controlli e sanzioni

1. I controlli previsti dall'art. 9, comma 4, lettera b), sono effettuati dai comuni, anche in raccordo con la Regione. Qualora dagli stessi risultino difformità, il comune ingiunge al soggetto attuatore o al proprietario di effettuare i lavori necessari per rendere uniforme l'intervento a quanto dichiarato ai fini della certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia. In caso di inottemperanza, il comune:

a) provvede ad effettuare le necessarie comunicazioni alla Regione ai fini della revoca della certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia rilasciata, nonché della revoca della concessione o della erogazione dei contributi di cui all'art. 14;

b) provvede alla revoca degli eventuali incentivi concessi ai sensi dell'art. 13.

2. I controlli previsti dall'art. 9, comma 4, lettera c), sono effettuati dalla Regione. Nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera c), ovvero nel caso di rilascio di certificazioni irregolari, i soggetti decadono dall'accreditamento medesimo e la Regione ne segnala l'operato al rispettivo ordine professionale.

Art. 11.

Prezzario e capitolato tipo prestazionale

1. La Regione adotta un capitolato tipo prestazionale per la realizzazione degli interventi di bioedilizia e nell'ambito del tariffario regionale dei prezzi per la realizzazione di opere edili istituisce un'apposita sezione dedicata alla bioedilizia.

2. I requisiti di qualità dei materiali da costruzione di cui all'art. 8 costituiscono i criteri per la redazione del capitolato e del prezzario di cui al comma 1.

Capo IV

INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA

Art. 12.

Calcolo degli indici di fabbricabilità

1. Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, i comuni prevedono, per la determinazione dell'indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, lo scomputo:

a) del maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano esse tamponature o muri portanti, per la parte eccedente 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri;

b) del maggior spessore dei solai intermedi e di copertura, per la parte eccedente 30 centimetri e, rispettivamente, fino ad un massimo di 15 e 25 centimetri;

c) delle serre solari con vincolo di destinazione e, comunque, di dimensioni non superiori al 15 per cento della superficie utile dell'unità abitativa realizzata;

d) degli altri maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell'energia solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno.

2. Il contenimento del consumo energetico realizzato con gli interventi di cui al comma 1 deve essere dimostrato nell'ambito della documentazione tecnica richiesta per il titolo abilitativo, anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs. n. 192/2005.

3. I comuni applicano lo scomputo dei maggiori volumi realizzati ai sensi del comma 1 anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 sono applicabili anche agli interventi di recupero degli edifici esistenti, a condizione che siano salvaguardati gli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico nonché gli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali, e le falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

5. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui al comma 1. In mancanza di adeguamento, le suddette disposizioni trovano comunque applicazione.

Art. 13.

Incentivi per interventi di bioedilizia

1. I comuni prevedono, per gli interventi edilizi conformi al protocollo regionale, la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, in misura crescente in relazione al livello di sostenibilità energetico-ambientale e comunque fino ad un massimo del 50 per cento, ovvero adottano, in riferimento agli edifici a maggiori prestazioni energetico-ambientali, altre forme di incentivazione.

2. La riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria può essere cumulata ad eventuali altre riduzioni sui medesimi, previste dalla normativa vigente.

3. Gli incentivi di cui al presente articolo sono cumulabili con gli altri contributi previsti dall'art. 14 e dalla normativa vigente.

Art. 14.

Contributi regionali per interventi di bioedilizia

1. La Regione, al fine di incentivare la realizzazione di interventi edilizi in conformità ai contenuti del protocollo regionale, concede contributi a soggetti pubblici e privati nella misura massima, rispettivamente, del 50 e del 20 per cento del costo complessivo dell'intervento.

2. Con il regolamento di cui all'art. 9 sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 15.

Attività regionali formative e informative

1. La Regione, al fine di favorire la diffusione e la conoscenza dei principi della sostenibilità energetico ambientale nell'edilizia, promuove:

a) anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, specifici corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale rivolti, in particolare, agli enti locali, alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, alle imprese ed ai liberi professionisti;

b) iniziative culturali, studi e ricerche sulle tecniche e sui criteri costruttivi dell'architettura sostenibile e della bioedilizia, anche mediante intese o collaborazioni con le università, le istituzioni scolastiche e formative, gli ordini professionali, le associazioni di categoria interessate, gli enti di ricerca;

c) anche in collaborazione con gli enti locali, concorsi di idee o progettazioni per la realizzazione di interventi di architettura sostenibile e di bioedilizia;

d) campagne informative per la diffusione di una cultura dell'uso responsabile del territorio e del costruire, finalizzate al rispetto dell'ambiente ed al risparmio energetico.

2. La Regione realizza, altresì, sul proprio sito internet, anche attraverso convenzioni con gli enti pubblici interessati, uno sportello informativo sulla architettura sostenibile e sulla bioedilizia.

Art. 16.

Sostenibilità energetico ambientale nell'edilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale n. 6 agosto 1999, n. 12 «Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica» e successive modifiche.

1. La Regione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 12/1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo, riserva una quota dei fondi da ripartire a favore di interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzare in conformità al protocollo regionale di cui all'art. 7.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 12/1999 è inserito il seguente:

«2-bis. Una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2, lettera a) è riservata agli interventi di nuova realizzazione e di recupero conformi al protocollo regionale sulla bioedilizia, ripartita in base al punteggio attribuito dall'applicazione del suddetto protocollo».

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Disposizione transitoria

1. Ai titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui agli articoli 4, comma 2, 5 e 12, richiesti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la disciplina normativa previgente.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale n. 8 novembre 2004, n. 15 (Disposizioni per favorire l'impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici);

b) i commi 6 e 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008).

Art. 19.

Disposizione finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge viene istituito, nell'ambito dell'UPB E62, un capitolo denominato «Disposizioni in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia» con lo stanziamento di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. Ai relativi oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo E62516.

08R0512

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2008, n. 7.

Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari.

(Pubblicata nel suppl. ord. n.75 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 28 giugno 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 3, 34 e 117 della Costituzione, della normativa statale e comunitaria vigente in materia e dell'art. 7, comma 2, lettera h), dello statuto, disciplina il sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari e per l'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, fondato sulla centralità dello studente e volto, attraverso la rimozione di ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, a rendere effettivo tale diritto, con particolare riguardo agli studenti capaci e meritevoli sprovvisti o carenti di mezzi e agli studenti che si trovano in condizioni di disabilità.

Art. 2.

Criteri e obiettivi

1. Il sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni di cui all'art. 1 è informato ai criteri di equità, pari opportunità, sussidiarietà, efficacia, efficienza, economicità e, in particolare, favorisce:

a) il potenziamento delle risorse a sostegno degli studenti, con priorità per i capaci e meritevoli privi o carenti di mezzi;

b) l'integrazione degli studenti in condizioni di disabilità, anche attraverso la destinazione di una quota parte delle risorse finanziarie disponibili per specifiche iniziative finalizzate ad interventi, servizi e prestazioni nonché la determinazione di requisiti di merito individualizzati e di particolari criteri relativamente alle condizioni economiche e personali;

c) il potenziamento delle opportunità di esperienze didattico-formative e di ricerca delle università, anche attraverso il sostegno alla partecipazione degli studenti a programmi di mobilità regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale;

d) il sostegno alle attività di orientamento in ingresso, nel corso degli studi universitari, e, in collaborazione con le istituzioni preposte, di inserimento nel lavoro;

e) il sostegno alle attività, culturali e sportive, e ai servizi didattico-formativi delle università, compresi quelli promossi da altre istituzioni in ambito regionale;

f) il potenziamento del sostegno abitativo e delle strutture residenziali in favore degli studenti fuori sede, da realizzare anche in collaborazione con i comuni sede di strutture universitarie;

g) la promozione di forme di partecipazione alle decisioni e di controllo, da parte degli studenti, sulla qualità e sull'efficacia dei servizi offerti.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per «diritto agli studi universitari», il diritto agli studi universitari e all'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

b) per «Laziodisu», l'ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio, ai sensi dell'art. 55 dello statuto;

c) per «Adisu», le articolazioni territoriali di Laziodisu;

d) per «CRUL», il comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59);

e) per «Università», le università statali e non statali legalmente riconosciute;

f) per «istituti universitari», gli istituti universitari facenti parte del CRUL;

g) per «istituzioni di alta cultura», le istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

h) per «altre istituzioni», gli istituti universitari e le istituzioni di alta cultura di cui alle lettere f) e g);

i) per «piano triennale», il piano regionale triennale degli interventi per il diritto agli studi universitari;

l) per «piano annuale», il piano regionale annuale degli interventi per il diritto agli studi universitari.

Art. 4.

Ruolo della Regione

1. La Regione svolge il ruolo di ente di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di direttiva, di vigilanza e controllo in materia di diritto agli studi universitari.

2. La Regione, in particolare, pone in essere attività e strumenti di valutazione, monitoraggio ed implementazione del sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'art. 6 con il sistema informatico e statistico di settore, coordinato con il sistema statistico regionale previsto dalla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47 (sistema statistico regionale - SISTAR Lazio) e successive modifiche.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia, promuove, altresì, progetti, forme di collaborazione e cooperazione con le università e le altre istituzioni nonché con gli enti locali e le regioni, in ambito comunitario ed internazionale.

4. La Regione, per favorire la piena attuazione delle finalità di cui all'art. 1, provvede:

a) ad attivare in via sperimentale, nell'ambito della carta giovani prevista dall'art. 41 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) e successive modifiche, specifici servizi e agevolazioni rivolti agli studenti universitari;

b) ad istituire, presso l'assessorato competente in materia di diritto agli studi universitari, il tavolo di consultazione delle associazioni universitarie, composto dai rappresentanti delle suddette associazioni che siano iscritte nel registro regionale di cui all'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) o che siano rappresentate in seno agli organi centrali delle università o delle altre istituzioni.

Art. 5.

Ruolo di Laziodisu e delle Adisu

1. Laziodisu e le Adisu, disciplinate al capo II, al fine di dare completa realizzazione al principio di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, assicurano l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'art. 6.

2. Laziodisu svolge, altresì, il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari, provvedendo a stabilire le regole generali di gestione e le procedure amministrative, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e a controllare la relativa applicazione in ambito territoriale.

Art. 6.

Interventi, servizi e prestazioni

1. La Regione favorisce lo sviluppo del diritto agli studi universitari attraverso gli interventi, i servizi e le prestazioni, attuati da Laziodisu e dalle relative Adisu ai sensi dell'art. 8, di seguito indicati:

a) rivolti agli studenti, mediante concorso pubblico, quali in particolare:

- 1) borse di studio;
- 2) posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialità;
- 3) prestiti d'onore;
- 4) contributi per la mobilità internazionale;

b) rivolti alla generalità degli studenti, quali in particolare:

- 1) ristorazione;
- 2) medicina preventiva e assistenza psicologica, promosse anche in raccordo con le aziende unità sanitarie locali (AUSL) e con i policlinici universitari;
- 3) informazione ed orientamento formativo e al lavoro, promossi in collaborazione con le università e le altre istituzioni nonché con gli enti pubblici competenti in materia;

4) supporto alle attività, culturali e sportive, e ai servizi didattico-formativi delle università, delle associazioni studentesche, culturali, di volontariato e delle altre istituzioni, anche con riferimento agli studenti stranieri;

5) agevolazioni finalizzate all'attuazione di programmi universitari per la mobilità degli studenti;

6) agevolazioni per il trasporto;

7) sussidi straordinari per studenti in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, dei servizi di cui alla lettera a);

8) fornitura di ausili e supporti specialistici per studenti disabili;

9) servizio per le locazioni delle strutture immobiliari, da attivare anche mediante convenzioni con i comuni sede dell'università o dell'istituzione di riferimento e con le associazioni studentesche, dei proprietari e degli inquilini, nonché con enti pubblici o privati senza fini di lucro, che garantiscono condizioni contrattuali di locazione conformi agli indirizzi fissati da Laziodisu, comprendente, in particolare:

9.1) collegamento tra i locatori e gli studenti;

9.2) informazione e supporto nella ricerca di alloggi, nonché consulenza nella stipulazione dei contratti a canone agevolato per studenti fuori sede non beneficiari dei servizi abitativi;

9.3) assistenza legale agli studenti che denunciano situazioni di locazione non regolare;

c) gestione e manutenzione ordinaria degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari;

d) manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari nel limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera h);

e) manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari oltre il limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera h);

f) progettazione, realizzazione, potenziamento e ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, comprese quelle di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) e successive modifiche.

Art. 7.

Soggetti beneficiari

1. Gli interventi, i servizi e le prestazioni indicati all'art. 6 sono rivolti, con riferimento alle varie tipologie, agli studenti iscritti presso le università e le altre istituzioni che hanno sede legale nella Regione Lazio e rilasciano titoli di studio aventi valore legale, ovvero sono rivolti a coloro che intendono accedere a corsi *post-lauream* di alta formazione. Possono, altresì, beneficiare degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'art. 6 gli studenti iscritti presso università e altre istituzioni aventi sede legale in regioni diverse dalla Regione Lazio, iscritti presso sedi distaccate nel territorio della Regione stessa, sulla base di intese stipulate con le università o istituzioni e le regioni interessate, che garantiscano forme di compensazione dei relativi oneri ed eventuali condizioni di reciprocità.

2. Gli studenti già in possesso di uno dei titoli rilasciati per i corsi di studio di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 (disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390) non possono accedere agli interventi, servizi e prestazioni previsti all'art. 6, destinati agli studenti capaci e meritevoli sprovvisti o carenti di mezzi, nel caso di ulteriore iscrizione ad uno dei suddetti corsi.

3. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea, apolidi e rifugiati politici accedono, a parità di trattamento con gli studenti aventi cittadinanza italiana, agli interventi, ai servizi ed alle prestazioni indicati all'art. 6, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

4. Gli studenti di cui ai commi 1 e 3, beneficiari degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'art. 6, decadono dagli stessi in caso di produzione incompleta o irregolare della certificazione richiesta dalla normativa vigente in materia.

Art. 8.

Ripartizione delle competenze tra Laziodisu e le Adisu e modalità per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni

1. Laziodisu, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'art. 2 e in conformità al piano triennale e al piano annuale previsti dagli articoli 9 e 10, provvede all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), e) e f), fatto salvo quanto disposto al comma 3.

2. Le Adisu, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'art. 2 e in conformità al piano triennale e al piano annuale previsti dagli articoli 9 e 10, nonché alle regole generali di gestione e alle procedure amministrative stabilite da Laziodisu, provvedono all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c) e d), fatto salvo quanto disposto al comma 3.

3. Laziodisu e le Adisu, nel rispetto di specifiche direttive adottate dalla giunta regionale, possono stipulare apposite convenzioni, rispettivamente, con:

a) le università non statali legalmente riconosciute, gli istituti universitari, le istituzioni di alta cultura, che intendono attuare direttamente gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b);

b) le università statali di riferimento che intendono attuare direttamente gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), numeri 3), 4) e 5).

4. Laziodisu, nel rispetto di specifiche direttive adottate dalla giunta regionale, stipula apposita convenzione con le università telematiche aventi sede legale nella Regione Lazio che rilasciano titoli di studio con valore legale.

5. L'assegnazione delle borse di studio, dei posti alloggio e dei contributi finanziari per la residenzialità hanno carattere prioritario nell'ordine previsto all'art. 6, comma 1, lettera a).

6. L'aggiudicazione del servizio di ristorazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), è effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa.

7. Nell'ambito dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), è garantita una quota di riserva a favore degli studenti che si trovano in condizione di disabilità.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), le Adisu possono avvalersi anche di cooperative, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché di altri enti pubblici o privati senza fine di lucro scelti con procedure ad evidenza pubblica.

9. L'organizzazione dei servizi tiene conto delle esigenze specifiche degli studenti lavoratori e degli studenti con figli minori, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra impegni familiari, di studio e lavorativi.

Art. 9.

Piano triennale

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, adotta il piano triennale.

2. La proposta di piano triennale, predisposta dall'assessorato regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, è adottata dalla giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali (OOSS) maggiormente rappresentative a livello regionale e con il tavolo di consultazione delle associazioni universitarie di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), acquisito il parere del CRUL.

3. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli enti e dei soggetti interessati, in sede di predisposizione del piano triennale si tiene conto delle proposte formulate per il triennio di riferimento da Laziodisu con la partecipazione delle Adisu, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera d), e dell'art. 17, comma 4, lettera a).

4. Il piano triennale, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'art. 2 e in conformità alla programmazione regionale economico-sociale e delle politiche in favore dei giovani, indica le linee generali programmatiche in materia di diritto agli studi universitari, stabilendo, in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire, le relative priorità, nonché le strategie utili alla loro realizzazione;

b) le risorse finanziarie destinate alle iniziative regionali previste dall'art. 4, commi 2 e 3, nonché agli interventi, ai servizi ed alle prestazioni indicati all'art. 6;

c) gli indirizzi per la manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari di cui all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e);

d) gli indirizzi per la progettazione, la realizzazione, il potenziamento e la ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari di cui all'art. 6, comma 1, lettera f).

5. Il piano triennale è aggiornato con le modalità di cui al presente articolo ed ha, comunque, efficacia fino all'adozione del successivo piano triennale.

Art. 10.

Piano annuale

1. Ai fini dell'attuazione del piano triennale, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, adotta, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, il piano annuale, in coerenza con le linee generali programmatiche indicate dal piano triennale.

2. Il piano annuale, predisposto dall'assessorato regionale competente tenendo conto delle proposte formulate entro il trentuno dicembre di ogni anno da Laziodisu con la partecipazione delle Adisu, ai sensi degli articoli 14, comma 4, lettera d) e 17, comma 4, lettera a), in particolare, stabilisce:

a) le iniziative regionali previste dall'art. 4, commi 2 e 3, nonché gli interventi, i servizi e le prestazioni indicati all'art. 6, da attuare nell'anno di riferimento;

b) i criteri, le modalità, i tempi nonché le risorse necessarie per l'attuazione delle iniziative regionali di cui all'art. 4, commi 2 e 3;

c) i criteri, le modalità e i tempi per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), e) e f), di competenza di Laziodisu;

d) i criteri, le modalità e i tempi, per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c) e d), di competenza delle Adisu;

e) le risorse da destinare complessivamente a Laziodisu e i criteri per il riparto delle risorse stesse tra Laziodisu e le Adisu, anche tenendo conto del patrimonio immobiliare e della popolazione studentesca delle singole università di riferimento;

f) i criteri e le modalità per l'assegnazione di risorse aggiuntive, sulla base della relazione di cui all'art. 13, comma 2, lettera e), quale premio incentivante per le Adisu più efficienti;

g) i criteri e le risorse per i progetti finalizzati e per la concessione dei sussidi straordinari di cui all'art. 17, comma 4, lettere d) ed e);

h) la fissazione del limite di spesa per la definizione della competenza di Laziodisu e delle Adisu relativamente alla manutenzione straordinaria di cui all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e);

i) le risorse da destinare per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 3, e i criteri per il riparto delle risorse stesse.

Capo II

ENTE PUBBLICO DIPENDENTE PER IL DIRITTO AGLI
STUDI UNIVERSITARI DEL LAZIO

Art. 11.

Trasformazione dell'agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu nell'ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu.

1. Al fine di favorire una attuazione coordinata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'art. 6 più razionale e rispondente ai criteri di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità stabiliti dall'art. 2, l'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, istituita e disciplinata con legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 (disposizioni in materia di diritto agli studi universitari) e successive modifiche, è trasformata nell'ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu, disciplinata dal presente capo.

2. Laziodisu, ai sensi dell'art. 55 dello statuto, si configura quale ente pubblico dipendente dalla Regione, avente personalità giuridica, autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale.

3. Laziodisu ha sede legale in Roma ed è articolata territorialmente nelle Adisu di cui all'art. 16, in una prospettiva di equilibrio tra l'esigenza di garantire una tutela unitaria del diritto agli studi universitari e l'esigenza di assicurare una gestione adeguata alle diverse realtà territoriali.

Art. 12.

Organi istituzionali

1. Sono organi istituzionali di Laziodisu:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori contabili.

Art. 13.

Presidente di Laziodisu

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, nomina il presidente di Laziodisu, scegliendolo tra persone di comprovata professionalità ed esperienza in attività di carattere amministrativo-istituzionale o nell'organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche e private, sentito il presidente del CRUL e acquisito, ai sensi dell'art. 55, comma 3, dello statuto, il parere della commissione consiliare permanente competente in materia.

2. Il presidente:

- a) presiede, convoca e coordina il consiglio di amministrazione;
- b) ha la rappresentanza istituzionale di Laziodisu;
- c) sovrintende all'attività complessiva di Laziodisu e ne è responsabile nei confronti della Regione;
- d) designa il direttore generale di Laziodisu, ai sensi dell'art. 21;
- e) adotta e trasmette alla giunta regionale la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, ai sensi dell'art. 25;
- f) adotta gli atti riservatigli dallo statuto e dai regolamenti e quelli delegatigli dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera n);
- g) nomina il vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della regione.

2. In armonia con i principi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (norme sul diritto agli studi universitari) e successive modifiche, e al fine di assicurare una adeguata partecipazione delle diverse realtà territoriali del sistema universitario regionale ai processi decisionali, il consiglio di amministrazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 32, comma 6, della legge regionale n. 27/2006, è composto dal presidente di Laziodisu e da altri dieci membri, nominati, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, dal presidente della regione, che ne dà comunicazione al consiglio regionale ai sensi dell'art. 55, comma 3, dello statuto, dei quali:

- a) cinque presidenti dei comitati territoriali delle Adisu di cui all'art. 17;
- b) un rappresentante delle università non statali legalmente riconosciute, designato dai rispettivi rettori;
- c) quattro rappresentanti degli studenti delle università del Lazio, designati previa elezione dagli studenti dei senati accademici delle rispettive università e dei consigli di amministrazione delle istituzioni di alta cultura, riuniti in apposita assemblea, convocata dall'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio universitario, con voto ponderato in relazione al numero degli iscritti.

3. Nelle more della designazione dei membri indicati al comma 2, lettere b) e c), il consiglio di amministrazione si intende validamente costituito quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

4. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di alta amministrazione e, in particolare, provvede a:

- a) conferire l'incarico al direttore generale di Laziodisu, su designazione del presidente;
- b) adottare lo statuto e i regolamenti di cui all'art. 20;
- c) adottare la dotazione organica del personale di Laziodisu, ai sensi dell'art. 23, comma 2;
- d) formulare le proposte per la predisposizione dei piani triennale ed annuale, ivi compresa l'indicazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali necessarie per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza di Laziodisu e delle Adisu, tenendo conto dei contributi dei comitati territoriali di cui all'art. 17, comma 4, lettera a);
- e) adottare il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 24;
- f) adottare il programma annuale di attività, ai sensi dell'art. 25, comma 1;
- g) assegnare al direttore generale, sulla base del programma annuale di attività di cui alla lettera f), gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma stesso, nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie, tenendo conto delle proposte dei comitati territoriali di cui all'art. 17, comma 4, lettera c);
- h) impartire al direttore generale le direttive per lo svolgimento dell'attività gestionale;

i) stabilire, ai sensi dell'art. 5, comma 2, le regole generali di gestione e le procedure amministrative per la realizzazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza delle Adisu;

l) adottare i modelli di convenzione tipo per l'attivazione presso le Adisu del servizio per le locazioni delle strutture immobiliari di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), n. 9);

m) verificare, sentito l'organo di valutazione e controllo strategico previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dall'amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche, i risultati di gestione e valutare annualmente il direttore generale con riferimento agli obiettivi assegnati;

n) delegare determinati compiti al presidente di Laziodisu.

5. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo, il presidente del collegio dei revisori contabili e, senza diritto di voto, il direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante.

6. Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese, quando il presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di un terzo dei consiglieri.

Art. 15.

Collegio dei revisori contabili

1. Il collegio dei revisori contabili, in conformità all'art. 8, comma 5, della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal presidente stesso, su designazione del Consiglio regionale con voto limitato per garantire la rappresentanza delle opposizioni, scelti tra gli iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2. Il collegio dei revisori contabili elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione e alla organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile di Laziodisu, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, in particolare:

a) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili degli atti adottati dalle strutture amministrative di Laziodisu e delle Adisu;

b) esprime parere sulla conformità del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio alle norme di legge, ai sensi dell'art. 24;

c) redige e trasmette alla giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile di Laziodisu.

4. Il presidente del collegio dei revisori partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione di cui all'art. 14.

5. In caso di rinuncia o dimissioni di uno o più componenti effettivi del collegio dei revisori contabili, subentra il componente supplente più anziano di età fino alla nomina, da parte del Presidente della Regione, del componente effettivo.

Art. 16.

Adisu

1. Le Adisu sono articolazioni territoriali di Laziodisu, aventi, rispettivamente, a riferimento le singole università statali della Regione, dotate di autonomia amministrativa e organizzativa, in relazione alle proprie strutture, nonché di autonomia gestionale, in relazione alle risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui dispongono.

2. Presso ciascuna Adisu è istituito un comitato territoriale composto dal presidente e da altri quattro membri.

Art. 17.

Presidenti e comitati territoriali delle Adisu

1. Il comitato territoriale di ciascuna Adisu è costituito con decreto del Presidente della regione ed è composto dai seguenti membri nominati dal presidente stesso, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, sentita la commissione consultiva competente:

a) un presidente, scelto tra persone di comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione e programmazione, sentito il rettore dell'università di riferimento;

b) due rappresentanti degli studenti delle università statali di riferimento, eletti secondo le disposizioni previste per l'elezione degli studenti in seno al senato accademico;

c) un rappresentante del comune in cui hanno sede le università statali di riferimento;

d) un rappresentante della Regione, designato dall'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari.

2. Nelle more delle designazioni dei membri indicati al comma 1, i comitati territoriali si intendono validamente costituiti quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

3. Il presidente presiede, convoca e coordina il comitato territoriale ed esprime il parere sulla nomina del direttore amministrativo della rispettiva Adisu, ai sensi dell'art. 22, comma 1.

4. Il comitato territoriale, quale organismo con funzioni propositive e di vigilanza in relazione agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di competenza della rispettiva Adisu, in particolare, provvede a:

a) fare pervenire al consiglio di amministrazione i propri contributi in merito alle proposte per la predisposizione dei piani triennale ed annuale;

b) vigilare sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi e sull'efficacia delle attività di gestione dei servizi stessi, presentando periodiche relazioni al consiglio di amministrazione;

c) nell'ambito del programma annuale di attività di cui all'art. 25, comma 1, formulare al consiglio di amministrazione proposte relativamente agli interventi, ai servizi ed alle prestazioni da attuare, nonché in ordine all'assegnazione al direttore generale degli obiettivi programmatici gestionali e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie;

d) proporre al consiglio di amministrazione progetti finalizzati all'attuazione di particolari servizi rivolti al soddisfacimento delle esigenze degli studenti universitari presenti sul proprio territorio;

e) proporre al consiglio di amministrazione la concessione di sussidi straordinari agli studenti che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, delle borse di studio di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).

5. Alle sedute del comitato territoriale partecipa, senza diritto di voto, il direttore amministrativo della Adisu con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 18.

Incompatibilità

1. Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili di Laziodisu nonché ai membri dei comitati territoriali delle Adisu si applicano le seguenti cause di incompatibilità:

a) membro dei consigli o delle giunte comunali, provinciali o regionali, presidente o assessore di comunità montane, presidente dei municipi;

b) dipendente dell'amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza dell'ente;

c) direttore generale di aziende sanitarie locali o ospedaliere;

d) presidente o membro degli organi di altri enti regionali;

e) imprenditore o amministratore di società che forniscono beni o prestano servizi a Laziodisu o alle Adisu;

f) rappresentante di organizzazioni che abbiano potenziali conflitti di interesse con la gestione dei servizi di competenza di Laziodisu o delle Adisu;

g) membro di organismi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sugli atti degli organi istituzionali di Laziodisu;

h) dipendente, consulente o collaboratore di Laziodisu;

i) rettore, pro-rettore, preside di facoltà, presidente del consiglio di laurea, direttore di dipartimento, membro del consiglio di amministrazione o del senato accademico delle università;

l) rappresentante delle organizzazioni sindacali, limitatamente ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili;

m) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

2. Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono ulteriori cause di incompatibilità.

3. Gli interessati possono rimuovere le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2, cessando dalla carica, dalle funzioni o dall'ufficio, ferma restando la possibilità per i pubblici dipendenti di collocarsi in aspettativa secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 19.

Durata delle cariche. Indennità

1. I membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili di Laziodisu, ai sensi dell'art. 55, comma 4, dello statuto, decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del consiglio regionale, salvo quanto previsto al comma 2 per i rappresentanti degli studenti.

2. I rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di amministrazione di Laziodisu e ai comitati territoriali delle Adisu cessano dalla carica nei seguenti casi:

a) rinnovo della rappresentanza studentesca;

b) trasferimento ad altra università;

c) venir meno dello status di studente come definito dal CRUL.

3. Nei casi indicati al comma 2, lettere b) e c), lo studente che cessa dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti nella lista elettorale di appartenenza.

4. L'indennità di carica spettante ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili di Laziodisu è determinata dalla giunta regionale nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.

5. Ai membri dei comitati territoriali delle Adisu, con esclusione dei rispettivi presidenti, compete un gettone di presenza da determinarsi con deliberazione della giunta regionale sulla base di quanto stabilito dall'art. 387 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale).

Art. 20.

Statuto e regolamenti

1. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dalla sua prima costituzione, adotta lo statuto di Laziodisu e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. Nello statuto sono disciplinati, in particolare, i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali di Laziodisu e dei comitati territoriali delle Adisu.

3. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dalla data di approvazione dello statuto e previo confronto con le organizzazioni sindacali regolamento contenente i criteri per l'organizzazione delle strutture, per la determinazione della dotazione organica del personale, per il conferimento degli incarichi ai dirigenti e per il controllo interno.

4. Il consiglio di amministrazione adotta, altresì, previo confronto con le organizzazioni sindacali

a) il regolamento di amministrazione e di contabilità di Laziodisu;

b) il regolamento relativo alla carta dei servizi.

Art. 21.

Direttore generale di Laziodisu

1. Il direttore generale è designato dal presidente di Laziodisu ed è scelto, sulla base di avviso pubblico, tra persone in possesso del titolo di laurea specialistica, di comprovata professionalità ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche o private.

2. Ai sensi dell'art. 55, comma 5, dello statuto, l'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione a tempo determinato, in conformità alla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale, e cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

3. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti pubblici, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa previsti dalla normativa statale e regionale in materia.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto individuale, di natura privatistica ed esclusiva, della stessa durata dell'incarico, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta regionale con apposita deliberazione.

5. Il direttore generale, tenendo conto degli obiettivi programmatici assegnati e delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di coordinamento finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle attività, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e stipula le convenzioni e i contratti, compresi quelli che impegnano l'ente verso l'esterno, attinenti all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati dall'art. 6, di competenza di Laziodisu ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 3, nonché gli altri atti eventualmente a lui attribuiti dallo statuto a garanzia di una tutela unitaria del diritto agli studi universitari.

6. Il direttore generale, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) provvede all'organizzazione delle strutture di Laziodisu, nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 20, comma 3, fatta salva l'autonomia organizzativa delle Adisu.

b) è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione, fatta salva la gestione funzionale delle Adisu in relazione alle risorse rispettivamente assegnate;

c) dirige e coordina le attività delle strutture di Laziodisu, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal consiglio di amministrazione;

d) assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

e) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere per gli atti e provvedimenti di sua competenza;

f) conferisce l'incarico ai direttori amministrativi delle Adisu, previo parere dei presidenti dei rispettivi comitati territoriali;

g) assegna ai direttori amministrativi delle Adisu gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma di attività di cui all'art. 25, comma 1, nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie;

h) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i direttori amministrativi delle Adisu con riferimento agli obiettivi assegnati;

i) delega, ove necessario, atti di propria competenza ai direttori amministrativi delle Adisu, ai sensi dell'art. 22, comma 4, nonché al dirigente preposto alla struttura centrale di Laziodisu di cui all'art. 29, comma 4, lettera a);

l) esercita le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio di amministrazione di Laziodisu ed assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 22.

Direttori amministrativi delle Adisu

1. L'incarico di direttore amministrativo di ciascuna Adisu è conferito, a tempo determinato, dal direttore generale di Laziodisu, previo parere del presidente del rispettivo comitato territoriale, a un dirigente di ruolo di Laziodisu ovvero ad altro soggetto scelto in conformità alla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.

2. Nel caso in cui l'incarico di direttore amministrativo sia conferito a dipendenti pubblici non appartenenti al ruolo di Laziodisu, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

3. Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativi è regolato con contratto individuale, della stessa durata dell'incarico, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

4. I direttori amministrativi adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi e stipulano le convenzioni e i contratti, compresi quelli che impegnano l'ente verso l'esterno, attinenti all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati dall'art. 6, di competenza delle Adisu ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, nonché gli altri atti eventualmente a loro attribuiti dallo statuto o delegati dal direttore generale per assicurare una gestione adeguata alle diverse realtà territoriali.

5. I direttori amministrativi, in particolare, svolgono i seguenti compiti:

a) organizzano le strutture sottordinate, nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 20, comma 3;

b) sono responsabili della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate dal direttore generale;

c) dirigono, coordinano e controllano l'attività delle strutture sottordinate, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal direttore generale;

d) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere per gli atti e provvedimenti di loro competenza;

e) presentano al presidente del comitato territoriale e al direttore generale, entro la fine di febbraio di ogni anno, la rendicontazione relativa all'impiego delle risorse finanziarie assegnate nell'anno precedente;

f) esercitano le funzioni di segretario verbalizzante dei rispettivi comitati territoriali delle Adisu ed assicurano l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 23.

Personale

1. Laziodisu ha un proprio personale, determinato nella sua consistenza numerica e funzionale in relazione alle attività di propria competenza e di competenza delle Adisu, iscritto in un ruolo unico, istituito presso l'apposita struttura organizzativa centrale.

2. La dotazione organica complessiva di Laziodisu, adottata con deliberazione del consiglio di amministrazione, in conformità ai criteri del regolamento di cui all'art. 20, comma 3, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, è articolata sulla base del fabbisogno di personale delle strutture centrali di Laziodisu e delle strutture decentrate delle Adisu, in relazione ai diversi profili professionali, tenendo conto delle specifiche realtà universitarie di riferimento e delle dimensioni operative delle Adisu stesse. La dotazione organica è trasmessa, per la relativa approvazione, alla giunta regionale.

3. Ai dirigenti e al personale di Laziodisu e delle Adisu si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.

Art. 24.

Bilancio di previsione e bilancio di esercizio

1. Laziodisu, in conformità al regolamento di cui all'art. 20, comma 4, lettera a), cura la tenuta di una contabilità di tipo analitico ed economico informata ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e successive modifiche, attraverso l'adozione annuale:

a) del bilancio di previsione, il quale rappresenta le linee guida per la gestione economica dell'ente che deve conseguire il pareggio del bilancio;

b) del bilancio di esercizio.

2. Al fine della tenuta di una contabilità di tipo economico, Laziodisu applica un adeguato sistema di rilevazione contabile dei risultati economici dell'attività gestionale.

3. I bilanci di cui al comma 1, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori contabili sulla conformità alle norme di legge, sono trasmessi alla giunta regionale.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio secondo le disposizioni contenute nel titolo VII, capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.

Art. 25.

Programma annuale di attività. Relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti

1. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati territoriali delle Adisu, adotta il programma annuale di attività di Laziodisu, in coerenza con il piano annuale, che costituisce l'atto di indirizzo per l'attività amministrativa e gestionale di competenza del direttore generale e dei direttori amministrativi delle Adisu, per l'assegnazione degli obiettivi da realizzare nel periodo di validità del programma stesso e per il riparto delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché il riferimento per la verifica dei risultati e per la valutazione dei dirigenti.

2. Le attività svolte in attuazione del programma di cui al comma 1 ed i risultati conseguiti sono descritti in una relazione annuale adottata dal presidente e trasmessa alla giunta regionale ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera b).

Art. 26.

Vigilanza e controllo della giunta regionale

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 55, comma 7, dello statuto, esercita i poteri di direttiva, vigilanza e controllo su Laziodisu.

2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, in particolare:

a) approva lo statuto;

b) valuta l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra i costi ed i benefici, anche sulla base della relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;

c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi competenti, ivi compresi lo statuto e i regolamenti previsti dall'art. 20, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

d) esercita il controllo di legittimità e di merito sui regolamenti di cui all'art. 20, commi 3 e 4, e sulla dotazione organica del personale di cui all'art. 23, comma 2, con le seguenti modalità:

1) gli atti divengono esecutivi a seguito della comunicazione della giunta regionale che ne consente l'ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione senza che la giunta stessa si sia pronunciata;

2) la richiesta di chiarimenti o la formulazione di proposte di adeguamento da parte della giunta regionale interrompe, per una sola volta, la decorrenza del termine e fa decorrere un nuovo termine di trenta giorni entro i quali devono pervenire i chiarimenti o la nuova formulazione dell'atto;

3) nell'ipotesi di cui al numero 2), se la giunta regionale non si pronuncia entro quindici giorni dalla ricezione dei chiarimenti o della nuova formulazione dell'atto, lo stesso diventa esecutivo; se nel termine di trenta giorni non pervengono i chiarimenti o la nuova formulazione dell'atto, lo stesso si intende decaduto;

e) esercita il controllo sugli organi disponendo:

1) la decadenza del presidente e del consiglio di amministrazione, in caso di persistenti inadempienze, di reiterate violazioni di disposizioni normative, di dimissioni della maggioranza dei componenti, di risultati ritenuti insufficienti in rapporto a quanto stabilito dai piani triennale e annuale e la conseguente nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione;

2) la decadenza dei singoli membri del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di sei sedute nel corso dell'anno e la conseguente sostituzione;

3) la decadenza di uno o più membri del collegio dei revisori contabili, in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive di tale organo.

3. Agli adempimenti previsti dal comma 2, la giunta regionale provvede attraverso l'apposita struttura presso la direzione regionale competente in materia di diritto agli studi universitari.

Art. 27.

Risorse finanziarie e patrimoniali

1. La Regione, in conformità ai piani triennale e annuale, assegna a Laziodisu le seguenti risorse finanziarie:

a) finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento e del personale, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;

b) finanziamento annuo regionale per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'art. 6, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;

c) gettito della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'art. 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) e successive modifiche, percepito dalla Regione ai sensi dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

d) gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita ai sensi dell'art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e definita dalla giunta regionale secondo fasce progressive in ragione del reddito familiare e aggiornata annualmente al tasso di inflazione programmato;

e) contributi regionali per il cofinanziamento della legge n. 338/2000 e successive modifiche;

f) contributi regionali per l'attuazione di specifici indirizzi relativi al diritto agli studi universitari;

g) fondi regionali o statali in conto capitale per la progettazione, la realizzazione, il potenziamento e la ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari;

h) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo dall'Unione europea, dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti o soggetti privati;

i) rendite, proventi e utili derivanti da operazioni su beni patrimoniali;

l) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;

m) ulteriori entrate derivanti da sponsorizzazione di enti e soggetti pubblici o privati.

2. Laziodisu dispone, altresì, di un proprio patrimonio, costituito dai beni immobiliari e mobiliari di proprietà.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

Disposizioni transitorie relative alla trasformazione dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu nell'ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu.

1. Il commissario straordinario ed il collegio dei revisori contabili dell'agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla legge regionale n. 25/2003 e successive modifiche, nominati con decreti del Presidente della regione in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2005, n. 647, continuano ad operare fino alla data di insediamento degli organi istituzionali di Laziodisu, di cui al capo II.

2. A decorrere dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili ai sensi degli articoli 14 e 15, Laziodisu subentra all'agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla legge regionale n. 25/2003 e successive modifiche, nella titolarità dei beni mobili ed immobili, delle risorse strumentali e finanziarie e dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

3. A decorrere dalla data indicata al comma 2, i dipendenti di ruolo dell'agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla legge regionale n. 25/2003 e successive modifiche, sono trasferiti nel ruolo del personale di Laziodisu, di cui al capo II. Tali dipendenti continuano, senza interruzione, il rapporto di lavoro regolato dai rispettivi contratti individuali, secondo la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie locali, e agli stessi si riconosce a tutti gli effetti l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

4. A decorrere dalla data indicata al comma 2, per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, non di ruolo dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla legge regionale n. 25/2003 e successive modifiche, restano in vigore i contratti in essere fino alla loro naturale scadenza. Tale personale continua senza interruzione il rapporto di lavoro regolato dai rispettivi contratti individuali.

Art. 29.

Estinzione di Pegaso

1. Il commissario straordinario ed il collegio dei revisori contabili del consorzio polifunzionale Pegaso, ente strumentale delle aziende regionali per il diritto agli studi universitari (Adisu) istituite e disciplinate dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 (norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari) e successive modifiche, nominati con decreti del Presidente della Regione in attuazione della deliberazione della giunta regionale n. 647/2005, continuano ad operare fino all'estinzione del suddetto ente che comunque deve avvenire entro, e non oltre, la fine della presente legislatura, allo scopo di garantire il collaudo delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari finanziate e programmate ai sensi della legge n. 338/2000 e successive modifiche. In ogni caso gli incarichi del commissario straordinario e dei membri del collegio dei revisori contabili devono concludersi entro la fine della presente legislatura.

2. Il commissario straordinario indicato al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione delle funzioni del consorzio polifunzionale Pegaso, del personale di ruolo in servizio, delle risorse finanziarie e patrimoniali, immobiliari e mobiliari, nonché di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti.

3. La giunta regionale, dopo la costituzione, ai sensi degli articoli 14 e 15, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili di Laziodisu, fermo restando quanto stabilito al comma 1, con propria deliberazione da pubblicare sul *Bollettino ufficiale* della Regione, trasferisce a Laziodisu le funzioni, il personale e le risorse risultanti dalla ricognizione effettuata ai sensi del comma 2 e dichiara l'estinzione del consorzio polifunzionale Pegaso.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 3, Laziodisu subentra al consorzio polifunzionale Pegaso nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e assicura la continuità delle funzioni già svolte dal consorzio stesso nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le attività inerenti alla manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari oltre il limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera h), nonché le attività inerenti alla progettazione, alla realizzazione, al potenziamento e alla ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, comprese quelle di cui alla legge n. 338/2000 e successive modifiche, sono espletate da un'apposita struttura centrale di Laziodisu;

b) le attività inerenti alla gestione e manutenzione ordinaria degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, nonché le attività inerenti alla manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari nel limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera h), sono espletate

dalle Adisu, le quali provvedono, altresì, ad erogare, anche mediante convenzioni con i comuni sede dell'università o dell'istituzione di riferimento e con le associazioni studentesche, dei proprietari e degli inquilini, nonché con gli enti pubblici o privati senza fini di lucro, che garantiscono condizioni contrattuali di locazione conformi agli indirizzi fissati da Laziodisu, il servizio per le locazioni delle strutture immobiliari rivolto agli studenti con compiti di:

- 1) collegamento tra i locatori e gli studenti;
- 2) informazione e supporto nella ricerca di alloggi, nonché di consulenza nella stipulazione dei contratti a canone agevolato per studenti fuori sede non beneficiari dei servizi abitativi, attuati in collaborazione con i comuni sede dell'università di riferimento, le associazioni degli inquilini e dei proprietari;
- 3) assistenza legale agli studenti che denunciano situazioni di locazione non regolare.

5. I dipendenti di ruolo del consorzio polifunzionale Pegaso, trasferiti con la deliberazione della giunta regionale di cui al comma 3, sono iscritti nel ruolo del personale di Laziodisu ed assegnati alla struttura centrale preposta all'espletamento delle attività indicate al comma 4, lettera a). Tali dipendenti continuano, senza interruzione, il rapporto di lavoro regolato dai rispettivi contratti individuali, secondo la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie locali, e agli stessi si riconosce a tutti gli effetti l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

Art. 30.

Prima designazione dei rappresentanti degli studenti in seno ai comitati territoriali delle Adisu

1. In fase di prima applicazione, e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti degli studenti di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), sono designati, previa elezione, dai rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di facoltà, riuniti in assemblea convocata dal commissario straordinario dell'agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla legge regionale n. 25/2003 e successive modifiche, d'intesa con il rettore dell'università statale di riferimento, con voto ponderato in relazione al numero degli iscritti e durano in carica fino al rinnovo della rappresentanza studentesca e secondo le modalità previste per l'elezione degli studenti in seno al senato accademico.

Art. 31.

Durata in carica dei direttori generali di Laziodisu e di Pegaso

1. In sede di prima applicazione della presente legge:
 - a) il direttore generale dell'agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla legge regionale n. 25/2003 e successive modifiche, è confermato in qualità di direttore generale di Laziodisu, di cui al capo II;
 - b) l'incarico di direttore generale di Pegaso cessa di diritto alla data del conferimento dell'incarico di dirigente della struttura centrale di Laziodisu, di cui all'art. 29, comma 4, lettera a).

Art. 32.

Programma operativo e primo piano triennale

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la proposta del primo piano triennale con le procedure previste dall'art. 9.

2. Relativamente all'anno accademico 2008/2009 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 25/2003 e successive modifiche.

3. A decorrere dall'anno accademico 2008/2009, le convenzioni stipulate tra Laziodisu, le università non statali legalmente riconosciute, gli istituti universitari e le istituzioni di alta cultura sono adeguate alle disposizioni della presente legge nel rispetto delle direttive adottate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 3.

Art. 33.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti degli appositi capitoli, di cui alle unità previsionali di base (UPB) F13 e F14, istituiti nel bilancio annuale di previsione regionale.

2. Il gettito delle tasse di cui all'art. 27, comma 1, lettere c) e d), è versato direttamente al servizio tesoreria di Laziodisu.

Art. 34.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 32, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni normative con essa incompatibili e, in particolare, le seguenti:

- a) la legge regionale n. 25/2003 e successive modifiche;
- b) l'art. 62 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004);
- c) l'art. 17 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005);
- d) l'art. 172 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006).

Art. 35.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 18 giugno 2008

MARRAZZO

08R0513

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2008, n. 8.

Partecipazione della Regione alla fondazione «Cinema per Roma».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 28 giugno 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di promuovere e favorire lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo nel territorio regionale, partecipa, nel rispetto delle modalità previste dal codice civile, alla fondazione «Cinema per Roma», di seguito denominata fondazione.

Art. 2.

Condizioni per la partecipazione della Regione alla fondazione

1. La partecipazione della Regione alla fondazione, in qualità di socio fondatore, è subordinata alla condizione che:

a) l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione, oltre a richiamare espressamente le finalità di cui all'art. 1, prevedano:

1) la realizzazione e la promozione della festa del Cinema di Roma;

2) la promozione del settore cinematografico in sintonia con i bisogni e le istanze di sviluppo culturale, sociale ed economico dell'area metropolitana di Roma, del Lazio e dell'intero paese;

3) la creazione di una vasta ed eterogenea cultura cinematografica, nonché la promozione della ricerca nel settore e l'incentivazione, anche mediante la realizzazione di eventi specifici, di nuove forme artistiche che accedono con difficoltà alla distribuzione.

b) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) nonché, in quanto compatibile, della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);

c) la fondazione recepisca, in quanto compatibile, il codice etico per l'azione amministrativa regionale, di cui all'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007).

Art. 3.

Adempimenti inerenti alla partecipazione della Regione alla fondazione

1. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale competente in materia di cultura, da lui delegato, adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione.

2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal presidente della Regione ovvero dall'assessore regionale competente in materia di cultura, da lui delegato.

3. Alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione provvede presidente della Regione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, dello statuto.

4. I rappresentanti della Regione negli organi della fondazione sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della giunta regionale.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. La Regione provvede:

a) per gli oneri derivanti dalla partecipazione alla fondazione, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G12, di uno specifico capitolo, denominato «Partecipazione della Regione Lazio alla fondazione "Cinema per Roma"», con uno stanziamento di 100 mila euro per l'esercizio finanziario 2008, e la riduzione di pari importo del capitolo T22501;

b) per gli oneri derivanti dalle spese per le attività della fondazione, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G11, di uno specifico capitolo, denominato «Spese per le attività della fondazione "Cinema per Roma"» con una dotazione di 1 milione 500 mila euro, alla cui copertura si provvede con una riduzione di 1 milione 200 mila euro dello stanziamento del capitolo G11503 e una riduzione di 300 mila euro dello stanziamento del capitolo G11533.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 19 giugno 2008

MARRAZZO

08R0514

REGOLAMENTO REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche. Disposizione transitoria.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 21 febbraio 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 concernente «Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12».

1. All'alinea del comma 2 dell'art. 2 del regolamento regionale n. 2/2000, le parole: «, tra loro non cumulabili,» sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere d) ed f). Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 2.

2-ter. I comuni, in relazione a particolari situazioni di emergenza abitativa presenti nel loro territorio, possono motivatamente prevedere ulteriori condizioni di priorità aggiuntive rispetto a quelle indicate ai commi precedenti.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 15 del regolamento regionale n. 2/2000

1. Il comma 4 dell'art. 15 del regolamento regionale n. 2/2000 è sostituito dal seguente:

«4. Gli enti gestori, nelle more dell'effettivo avvio dell'autogestione, applicano quanto previsto dall'art. 17-bis della legge regionale n. 12/1999 e successive modifiche.».

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. Delle more dell'adozione dei bandi formulati sulla base dei nuovi criteri di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 2/2000, al fine di consentire la definizione delle procedure concorsuali già avviate garantendo le aspettative dei soggetti già inseriti nelle vigenti graduatorie relative ai bandi generali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le graduatorie in essere restano ferme fino alla data del 31 dicembre 2010.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 19 febbraio 2008

MARRAZZO

08R0516

REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 2008, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 (regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimenti) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 28 febbraio 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2

1. Al comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, enti funzionali di diritto pubblico»;

b) alla lettera d) le parole: «e b)» sono sostituite dalle seguenti: «, b) e c), anche sotto forma di associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e di associazioni temporanee di scopo (A.T.S.)».

2. Il comma 2 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), possiedono i seguenti requisiti:

a) essere iscritti presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed operare da almeno sei mesi prima della data di pubblicazione del bando di cui all'art. 10;

b) avere da almeno sei mesi prima della data di pubblicazione del succitato bando, la sede operativa in uno dei comuni appartenenti ai SPL, DI o ALI, indicati nello stesso;

c) possedere il codice di attività ATECO 2002 compreso nei settori indicati nel bando o essere parte integrante della filiera produttiva dei medesimi settori di attività; nel caso di imprese commerciali e di servizi, queste devono svolgere attività strumentale alla filiera produttiva stessa e dimostrare di aver realizzato una percentuale del loro fatturato non inferiore al 30 per cento nell'ambito dei settori individuati dai codici ATECO 2002 dei SPL, DI o ALI indicati nel bando».

3. Al comma 3 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea le parole: «lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c), costituiti da imprese in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 2, possiedono, altresì, i seguenti requisiti:»;

b) alla lettera a), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

c) alla lettera b), la parola: «cinqantamila» è sostituita dalla seguente: «venticinquemila».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 2/2002 è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'accesso ai finanziamenti di cui al presente regolamento è subordinato alla dimostrazione da parte dei soggetti beneficiari, all'atto della richiesta:

a) dell'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore;

b) della presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2002

1. L'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2002 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del regolamento regionale n. 2/2002

1. L'art. 5 del regolamento regionale n. 2/2002 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'art. 5-bis del regolamento regionale n. 2/2002

1. L'art. 5-bis del regolamento regionale n. 2/2002 è abrogato.

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale n. 2/2002

1. L'art. 6 del regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Progetti di sviluppo e qualificazione delle imprese e delle aggregazioni di imprese e progetti innovativi di sistema). — 1. La Regione, ai sensi dell'art. 5 della legge, finanzia progetti di sviluppo e qualificazione delle imprese e delle aggregazioni di imprese relativi a investimenti, attività di ricerca e sviluppo, servizi reali e formazione.

2. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modifiche, sono concessi contributi per investimenti, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che realizzano investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali. Detti contributi possono essere concessi a tutti i soggetti di cui all'art. 3, ad esclusione delle grandi imprese, a condizione che il soggetto richiedente si impegni a conservare i beni per un periodo di almeno cinque anni nell'area oggetto del finanziamento.

3. Ai sensi dell'art. 5-bis del regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modifiche sono concessi contributi per l'attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che realizzano attività di ricerca industriale, intesa come ricerca pianificata, indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze nonché attività di sviluppo precompetitivo, inteso come piani di concretizzazione dei risultati della ricerca industriale.

4. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modifiche, sono concessi contributi per servizi reali, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che acquisiscono qualificati servizi di consulenza di carattere non continuativo né periodico e non connessi alle normali spese di funzionamento delle imprese.

5. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 68/2001 e successive modifiche, sono concessi contributi per la formazione, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che realizzano attività di formazione specifica, correlata direttamente e prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dai dipendenti presso le imprese beneficiarie.

6. La Regione, ai sensi dell'art. 5 della legge, finanzia i progetti innovativi di sistema, che rappresentano uno strumento mirato al rafforzamento complessivo dei SPL, distretti o ALI con programmi caratterizzati da utilità comune per le aree interessate. Detti progetti possono essere presentati esclusivamente da società miste pubblico/privato e dalle associazioni temporanee di scopo costituite da uno o più soggetti pubblici e dalle imprese di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, con sede operativa nelle aree dei SPL, distretti o ALI indicati.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002

1. Il comma 1 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002 è abrogato.

2. L'alinea del comma 2 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi per investimenti sono calcolati, relativamente all'investimento materiale, sulla base dei seguenti costi:».

3. Al comma 3 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002 le parole:

«Nel settore dei trasporti» sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002 le parole:

«di cui all'art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «per investimenti».

5. Al comma 4-bis dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002 le parole:

«di cui all'art. 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «per attività di ricerca e sviluppo».

6. Dopo il comma 4-bis dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002 è inserito il seguente:

«4-ter. I contributi relativi ai servizi reali sono calcolati sui costi dei servizi stessi.».

7. Al comma 5 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002 le parole:

«di cui all'art. 6» sono sostituite dalle seguenti: «per la formazione».

Art. 7.

Modifiche all'art. 9 del regolamento regionale n. 2/2002

1. Il comma 1 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 2/2002, è sostituito dal seguente:

«1. In alternativa a quanto disciplinato dal regolamento (CE) n. 70/2001, e successive modifiche, nei limiti delle risorse disponibili, sono concessi ai soggetti di cui all'art. 3, i cui progetti perseguono uno o più degli obiettivi di cui all'art. 5 della legge, contributi in regime «*de minimis*» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale n. 2/2002

1. Al comma 1 dell'art. 10 del regolamento regionale n. 2/2002 le parole: «Sviluppo Lazio S.p.a.» sono soppresse.

Art. 9.

Modifiche all'art. 11 del regolamento regionale n. 2/2002

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 2/2002, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

Art. 10.

Modifiche all'art. 13 del regolamento regionale n. 2/2002

1. L'art. 13 del regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Criteri di valutazione*). — 1. Il nucleo valuta i progetti secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

a) effettiva cantierabilità;

b) percentuale di contributo richiesto rispetto alla spesa ammessa a contributo;

c) rapporto tra il contributo per addetto ed occupazione aggiuntiva prevista nel progetto;

d) struttura proponente sotto il profilo della professionalità, dell'organizzazione e presenza della certificazione contabile e di qualità;

e) congruità tra costi e benefici per le imprese ed il territorio;

f) tempi di esecuzione;

g) grado di partecipazione delle parti economiche e sociali.

2. I punteggi da attribuire a ciascun criterio sono specificati nel bando. A parità di punteggio totale è preferito il progetto con il punteggio più alto in un solo criterio, a partire dal primo, seguendo l'ordine di cui sopra.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 15 del regolamento regionale n. 2/2002

1. Il comma 1 dell'art. 15 del regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«1. L'agenzia procede all'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari.».

2. Al comma 2 dell'art. 15 del regolamento regionale n. 2/2002 la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

Art. 12.

Modifiche all'art. 18 del regolamento regionale n. 2/2002

1. Al comma 1 dell'art. 18 del regolamento regionale n. 2/2002 le parole:

«il direttore regionale» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore del Dipartimento economico ed occupazionale, salvo delega al direttore regionale».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 18 del regolamento regionale n. 2/2002 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Alla modifica ed al rinnovo della convenzione di cui al comma 1 provvede il Direttore del dipartimento economico ed occupazionale, salvo delega al direttore regionale.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 19 del regolamento regionale n. 2/2002

1. Alla rubrica dell'art. 19 le parole «Cumulo di contributi» sono sostituite dalle seguenti:

«Norma transitoria».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 21 febbraio 2008

MARRAZZO

08R0517

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

